



**SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON
UN UNICO OPERATORE ECONOMICO FINALIZZATO
ALL’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLE SCUOLE DI AMBITO
TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITÀ 7, TRIENNIO
2024-2026”.**



ACCORDO QUADRO

COMUNE DI NAPOLI

OGGETTO: Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.lgs. 36/2023 con un solo operatore economico finalizzato all'affidamento dei *"Lavori di manutenzione ordinaria delle scuole di ambito territoriale della Municipalità 7, triennio 2024-2026"*, finanziati con i fondi del bilancio comunale, **CUP: B61J24000300004** - in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. __ del __.__. __ della Direzione della Municipalità 7 registrata all'I.G. in data __.__. __ al n.ro __, affidato all'impresa _____ con sede in _____ C.F.: _____ e P. IVA: _____ rappresentata dal sig. _____ nato a _____ il _____ C.F.: _____, che ha offerto in sede di gara un ribasso unico percentuale del __,_____% sull'elenco prezzi posto a base di gara, vigente alla stipula del contratto.

L'importo complessivo massimo consentito è pari ad € 700.000,00 per lavori comprensivi di 262.000,00€ di costo della manodopera, € 27.000,00 per oneri della sicurezza e € 11.000,00 per oneri di smaltimento, non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 22% e altre somme a disposizione, per un totale complessivo di € **865.434,00**. Si precisa che il valore dell'incidenza della manodopera, del costo della sicurezza e del costo per lo smaltimento si basano



su stime effettuate sulla base di appalti simili di lavori che rientrano nella stessa categoria di lavoro del presente, pertanto l'incidenza effettiva di tali voci verrà calcolata per ogni singolo contratto applicativo dopo la redazione del computo metrico estimativo delle lavorazioni a farsi.

TRA

1) **Comune di Napoli** (cod. fisc. 80014890638), nella persona del dr. **Roberta Sivo**, nata a Napoli il 18/03/1960, C.F.: SVIRRT60C58F839G, nella qualità di Direttore della Municipalità 7 abilitato alla stipula dei contratti per il Comune di Napoli ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 48 dello Statuto Comunale nonché dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, domiciliato per la carica presso la Sede legale Comunale;

E

2) _____ con sede in _____ C.F.: _____ e P. IVA: _____, come da certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, la cui verifica risulta agli atti del RUP, rappresentata dal sig. _____ nato a _____ il _____ C.F. _____, in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. __ del __. __. __ sono stati approvati gli atti tecnici necessari per addivenire all'affidamento di un Accordo



Quadro con un solo operatore economico ed è stata indetta gara n. _____ ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett c) del D.lgs 36/2023, sulla piattaforma qualificata del Comune di Napoli "*Appalti e Contratti*", previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per l'esecuzione dei "*Lavori di manutenzione ordinaria delle scuole di ambito territoriale della Municipalità 7, triennio 2024-2026*";

- che con Determinazione Dirigenziale n. __ del __. __. __ il Direttore della Municipalità 7 ha affidato all'impresa _____ con sede in _____ C.F.: _____ e P. IVA: _____

l'accordo quadro con un unico operatore economico, art.59 – c.3 del D. Lgs.36/2023 finalizzato all'esecuzione dei "*Lavori di manutenzione ordinaria delle scuole di ambito territoriale della Municipalità 7, triennio 2024-2026*";

- che ai sensi dell'art.55, co.2 del D.Lgs. 36/2023 per la presente procedura non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18 commi 3 e 4 del Codice;
- che, con riferimento ai controlli esperiti ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 36/2023, nulla osta alla stipula del presente Accordo Quadro;
- che, ai fini della conclusione del presente atto, il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti le risultanze, con esito regolare, degli accertamenti relativi al Programma 100 (giusto certificato trasmesso dal Servizio Verifiche regolarità tributaria, con nota prot. P.G./2024/ _____ del __. __. __) e al



Documento Unico attestante la Regolarità Contributiva, in corso di validità dell'impresa contraente (certificazione D.U.R.C. ON LINE n.ro Protocollo _____ emessa il __.__.____ con scadenza validità __.__.____);

- che ai fini dell'art.1 del D.P.C.M. n. 187 del 11.05.1991 si ottempera con la dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della impresa _____ che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;

- che in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'adesione al Protocollo di Legalità in materia di appalti in data __.__.____ giusto protocollo PR_NAUTG_Ingresso_____, è stata effettuata richiesta di comunicazione antimafia relativamente all'impresa _____ tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia. Ad oggi non risulta essere stato rilasciato dalla suddetta Banca Dati Nazionale Antimafia alcun nulla osta antimafia in relazione all'operatore economico _____; pertanto tale atto viene approvato, in applicazione dell'art. 88, comma 4 bis, del D. Lgs. 159/2011 ed acquisita l'autocertificazione di cui all'art 89 del medesimo Decreto, sotto condizione risolutiva ed è assoggettato, in via condizionale, a risoluzione immediata ed automatica e a revoca dell'autorizzazione al subappalto qualora dovessero pervenire, successivamente alla stipulazione, informazioni interdittive (clausola n. 4 del Protocollo di Legalità in materia di appalti del Comune di Napoli);



- che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la Stazione Appaltante nei confronti dell'operatore economico in quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli appalti specifici per gli interventi manutentivi. Il presente Accordo individua, invece, l'obbligo per l'operatore economico di assumere i lavori che successivamente saranno richiesti, entro il limite massimo di importo ed entro il periodo di validità del presente Accordo.

tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1) Valore delle premesse. La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto.

Art.2) Oggetto dell'appalto. Il presente Accordo Quadro con un solo operatore economico di cui all'art. 59 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico contraente, impresa _____, regolanti l'esecuzione dei "*Lavori di manutenzione ordinaria delle scuole di ambito territoriale della Municipalità 7, triennio 2024-2026*", che l'operatore economico sarà obbligato ad assumere successivamente alla stipula di singoli contratti applicativi, secondo le lavorazioni, modalità, termini e quant'altro puntualmente indicato nel capitolato d'appalto.

Art.3) Documenti integranti l'appalto e allegazioni. L'Accordo Quadro è regolato dalla Determinazione Dirigenziale di affidamento del Direttore della Municipalità 7 __ del _____, dagli elaborati tecnici approvati dalla Stazione Appaltante, dando atto che la redazione del piano operativo di



sicurezza costituirà adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/2008, all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, del D.lgs. 81/2008 e all'articolo 29, comma 3 del D.lgs. 81/2008, dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania vigente alla stipula del contratto, e da tutti gli atti richiamati che, sebbene non allegati, costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro, unitamente al Capitolato Speciale d'Appalto medesimo e all'Analisi nuovi Prezzi che vengono allegati al presente documento (allegato A ed Allegato B). Per tutto quant'altro non previsto vale la normativa in materia all'uopo applicabile.

Art.4) Corrispettivo e durata. L'Accordo avrà durata massima di 36 mesi, prorogabili di ulteriori 6 mesi a decorrere dalla data di stipula, come precisato all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto. Il valore stimato per i lavori di manutenzione che potranno essere affidati per tutta la durata del presente accordo è di € 700.000,00 per lavori, comprensivi di €262.000,00 di costo della manodopera, €27.000,00 per oneri della sicurezza e di €11.000,00 per oneri di smaltimento non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 22% e somme a disposizione per un totale complessivo di € 865.434,00, applicando il ribasso percentuale del __,____ % sull'elenco prezzi costituente l'offerta formulata in sede di gara.

Tale importo rappresenta la somma di tutti gli importi dei futuri e possibili singoli appalti specifici, da stipularsi a misura, e lo stesso deve ritenersi presunto e quale limite massimo dell'Accordo, in alcun modo impegnativo e vincolante per la Stazione Appaltante.



Art.5) Subappalto. L'impresa in merito al subappalto, secondo quanto riportato _____ nell'offerta, _____ intende _____.

Art.6) Garanzie Contrattuali. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro, l'impresa _____ ha costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art.117 co.1 del D.lgs. 36/2023, mediante Polizza Fidejussoria n.ro _____ in data _____._____ contratta con la _____ fino alla concorrenza massima di _____ ossia pari al 2,00% dell'importo di affidamento, custodita agli atti del RUP. presso l'ufficio Tecnico in Piazzetta del Casale 6/7 – Municipalità 7.

Art.7) Tracciabilità finanziaria. L'appaltatore è tenuto all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n.136/2010. Si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – U.T.G. Della Provincia di Napoli della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/cottimista) ai medesimi obblighi.

Art.8) Protocollo di legalità. Il sig. _____, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa _____ dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al "Protocollo di Legalità in materia di appalti", stipulato in data 01/08/2007 e recepito dal Comune di Napoli con Deliberazione di G. C. n. 3202 del 05/10/2007 e di accettare



espressamente le clausole di cui all'art. 8 dello stesso, che di seguito si riportano:

Clausola n. 1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10



del D.P.R. 252/'98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art.3 – La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il



divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore.

Art.9) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.

Il sig. _____, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa _____, attesta di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 01/03/2024 che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Codice, sono ai sensi dell'art. 19, comma 7, quelle del Patto di Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto gravi e reiterate violazioni del suddetto Codice.

La società affidataria ha dichiarato in sede di partecipazione, ai sensi dell'art. 15 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 01/03/2024, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e si impegna, altresì, a



non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165 del 2001. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto di cui al comma 16 ter sono nulli e fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art.10) Patto di integrità.

Il sig. _____, nella qualità di rappresentante legale della impresa _____ dichiara di essere a conoscenza del contenuto del “Patto di Integrità”, approvato con Delibera di G.C. n. 522 del 21 Dicembre 2023, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'Appaltatore assume, in particolare, i seguenti impegni:

- rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web <http://www.comune.napoli.it>;
- osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso;



- riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'Appaltatore, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza;

- rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono l'escussione della fideiussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni.

Art.11) EU RGPD - Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (Pubblicato nella G.U. europea il 04.05.2016).

- *"Liceità del trattamento"*. Nel presente contratto sono contenuti dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679.

- *"Responsabile del trattamento"*. Il sig. _____, nella qualità di rappresentante legale dell'impresa _____ dichiara di essere a



conoscenza che, con la sottoscrizione del presente contratto, l’Affidatario viene individuato come Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali ed assume i relativi compiti e funzioni, come definiti dall’art. 28, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 2016/679, dettagliati nell’accordo sottoscritto in pari data al presente contratto e che seppur non allegato al presente ne forma parte integrante.

*Art.12) **Spese Contrattuali.** Le spese del presente Contratto di Accordo Quadro sono poste a carico della impresa affidataria la quale ha depositato la somma di € ___,00 utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE) in data _____. Il presente Contratto di Accordo Quadro comprensivo di uno allegato soggetto a bollo sin dall'origine sconta un imposta di bollo pari ad € ___,00 (tabella A contenuta nell'allegato I.4 al Codice).*

*Art.13) **Forma del Contratto.** Il presente contratto di Accordo Quadro è stipulato mediante scrittura privata autenticata in formato elettronico ai sensi dell’art.18 co. 1, del D.lgs. n. 36/2023, secondo il disposto dell’art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n.221/2012. Le parti, come sopra costituite, si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente scrittura è la precisa e fedele espressione della loro volontà. La stessa in uno a tutti gli allegati, viene sottoscritta con firma digitale mediante utilizzo di valido certificato elettronico di sottoscrizione, ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo marzo 2005, n. 82 e ai sensi dell’art. 2702 del C.C., con registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 131/1986.*



Napoli ____

IL RAPPRESENTE DEL COMUNE

Il Direttore della Municipalità 7 dr. **Roberta SIVO**, nata a Napoli il 18/03/1960, C.F.: SVIRRT60C58F839G, munito di carta firma il cui certificato digitale di sottoscrizione, rilasciato da InfoCert, identificato dal numero di serie 01C2cafa, valido dal 29.09.2021 al 29.09.2024.

IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA

Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____, C. F.: _____ identificata con documento: Carta d'identità n.ro _____ rilasciata dal Comune di _____ il _____._____ e munito di carta firma il cui certificato digitale di sottoscrizione, , rilasciato da _____, identificato dal numero di serie _____, valido dal _____._____ al _____._____.

Hanno sottoscritto il presente atto, con firma digitale mediante utilizzo di valido certificato elettronico di sottoscrizione, previa dichiarazione di conoscere l'esatto contenuto del documento medesimo.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD).

Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

OGGETTO: *Accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.59, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, della durata di 36 mesi finalizzato all'affidamento dei “Lavori di manutenzione ordinaria delle scuole di ambito territoriale della Municipalità 7, triennio 2024-2026”.*

CUP: **B61J24000300004**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE I



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

Indice generale

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL' ACCORDO.....	4
Art.1 - Disposizioni generali.....	4
Art.2 - Oggetto dell'accordo.....	4
Art.3 - Durata dell'accordo.....	4
CAPO 2. DISCIPLINA DELL' ACCORDO QUADRO.....	5
Art.4 - Valore Massimo stimato dell' Accordo Quadro.....	5
Art.5 - Specifiche Tecniche ed economiche e norme per la misurazione dei lavori.....	5
Art.6 - Definizione dei singoli interventi di manutenzione.....	6
Art.7 - Modalità di affidamento dei singoli interventi.....	6
Art.8 - Esecuzione dei singoli interventi.....	7
Art.9 - Categoria prevalente.....	7
Art.10 - Interpretazione.....	8
Art.11 - Documenti che fanno parte del contratto - Osservanza delle norme.....	8
Art.12 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto – Protocollo di legalità.....	9
Art.13 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio - Direttore di cantiere.....	13
Art.14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	13
Art.15 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini.....	13
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	13
Art.16 - Consegna e inizio dei lavori.....	13
Art.17 - Verbale di consegna.....	14
Art.18 - Termini per l'ultimazione dei lavori.....	14
Art.19 - Proroghe e sospensioni.....	15
Art.20 - Penali.....	15
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	15
Art.21 - Pagamenti a saldo.....	15
Art.22 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo.....	16
Art.23 - Revisione prezzi.....	16
Art.24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	16
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....	16
Art.25 - Lavori a misura.....	16
Art.26 - Lavori a corpo.....	16
Art.27 - Lavori in economia.....	17
Art.28 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	17
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE.....	18
Art.29 - Cauzione provvisoria.....	18
Art.30 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva.....	18
Art.31 - Riduzione delle garanzie.....	18
Art.32 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.....	18
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	19
Art.33 - Variazione dei lavori.....	19
Art.34 - Varianti per errori od omissioni progettuali.....	19
Art.35 - Variazioni o addizioni al progetto e al corrispettivo.....	20
Art.36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	20
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	20
Art.37 - Norme di sicurezza generali.....	20



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

Art.38 - Sicurezza sul luogo di lavoro.....	20
Art.39 - Piano di sicurezza e di coordinamento.....	21
Art.40 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.....	21
Art.41 - Piano operativo di sicurezza.....	21
Art.42 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	21
CAPO 9 – DISCIPLINA IN MATERIA AMBIENTALE.....	22
Art.43 - Adempimenti in materia di inquinamento dei siti.....	22
Art.44 - Adempimenti in materia di gestione dei rifiuti.....	22
Art.45 - Adempimenti dell'affidatario in materia ambientale.....	23
CAPO 10 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	24
Art.46 - Subappalto e subaffidamento.....	24
Art.47 - Responsabilità in materia di subappalto.....	25
Art.48 - Pagamenti dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti.....	25
Art.49 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	26
CAPO 11 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	26
Art.50 - Fallimento dell'Appaltatore.....	26
Art.51 - Accordo bonario e transazione.....	27
Art.52 - Definizione delle controversie.....	27
Art.53 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	27
Art.54 - Risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti specifici.....	29
Art.55 - Risoluzione dell'accordo per gravi inadempimenti e irregolarità.....	30
Art.56 - Recesso.....	30
CAPO 12 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	30
Art.57 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	31
Art.58 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.....	31
Art.59 - Presa in consegna dei lavori ultimati.....	31
CAPO 13 - NORME FINALI.....	31
Art.60 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore.....	32
Art.61 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore.....	34
Art.62 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....	34
Art.63 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.....	35
Art.64 - Custodia del cantiere.....	35
Art.65 - Cartello di cantiere.....	35
Art.66 - Spese contrattuali, imposte, tasse.....	35
Art.67 - Impegno di riservatezza.....	35
Art.68 - Trattamento dei dati personali.....	36
Art.69 - Clausole di cui al D.Lgs n. 231/2001 e ss.mm.ii.....	36
Art.70 - Allegati e normativa applicabile.....	36
Art.71 - Fornitura in comodato.....	37



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO

Art.1 - Disposizioni generali

1. Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023, le regole relative ad appalti da affidare durante la sua validità e inerenti ai lavori di manutenzione ordinaria delle scuole di competenza della Municipalità 7 per il triennio 2024-26.
2. L'accordo è concluso con un unico operatore economico, art. 59 co.3 del D.lgs. 36/2023., che sarà selezionato sulla base del minor prezzo costituito dal maggior ribasso unico sull'Elenco Prezzi di riferimento costituito dal PREZZARIO REGIONE CAMPANIA DEI LAVORI PUBBLICI VIGENTE ALLA STIPULA DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI; per eventuali lavorazione non previste in detti Elenco Prezzi si procederà a considerare i prezzi contenuti nei prezziari regionali delle regioni limitrofe alla Regione Campania e solo in caso di assenza in tali prezziari si procederà alla determinazione del nuovo prezzo mediante l'analisi dei prezzi elementari. Sarà applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell' art. 54 del D.lgs. 36/2023.
3. Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Direzione della Municipalità 7 - Comune di Napoli - nei confronti dell'operatore economico e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei lavori per un quantitativo minimo predefinito, e, pertanto, l'operatore economico non potrà vantare alcunché nel caso in cui nell'arco della durata dell'accordo non dovesse essere emesso alcun ordinativo.
4. L'operatore economico invece si impegna ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli interventi che la Direzione della Municipalità 7 – Comune di Napoli – in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

Art.2 - Oggetto dell'accordo

1. Il presente Accordo disciplina le condizioni generali per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle scuole che ricadono nella gestione e nell'ambito territoriale della Municipalità 7 per il triennio 2024-2026 e le modalità di determinazione dei successivi atti negoziali (Contratto applicativo /determina sottoscritti dal Direttore della Municipalità 7 e dall'operatore economico con allegato computo metrico firmato dal RUP e D.L.).
2. I successivi atti negoziali avranno per oggetto l'esecuzione di lavori e opere necessarie per la manutenzione ordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7, che si renderanno eventualmente necessari nel periodo di validità del presente Accordo.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto. Tale manutenzione globale comprende:
a) manutenzione ordinaria: manutenzione periodica; manutenzione preventiva; b) intervento di ripristino funzionale: a) ripristino della funzionalità a seguito di danni causati da atti vandalici e/o da causa di forza maggiore; b) lavori per gli adeguamenti normativi; interventi relativi a prescrizioni impartite dagli Organi di controllo e vigilanza all'uopo preposti per legge.
4. La stazione appaltante fornirà, all'occorrenza, insieme all'ordine di servizio, in considerazione dell'entità, complessità e/o della specificità degli interventi da eseguire, eventuale copia dei progetti esecutivi, degli eventuali atti autorizzativi nonché le specifiche tecniche e le prescrizioni esecutive inerente all'intervento
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art.3 - Durata dell'accordo

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data dell'avvio dei lavori.
2. La stazione appaltante si riserva di estendere la durata di cui al precedente comma 1 per un ulteriore periodo opzionale di 6 (sei) mesi, fermo ed impregiudicato il Valore massimo stimato e di cui al successivo art. 4. A tale fine la stazione appaltante comunicherà all'operatore economico, prima della naturale scadenza, la volontà di estendere la durata dell'Accordo Quadro per l'ulteriore periodo.
3. L'Accordo cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento del suo valore, anche qualora ciò intervenga prima del termine di cui al precedente comma 1, senza che l'operatore economico possa pretendere alcun indennizzo o maggiore compenso, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7;



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

4. L'operatore economico non avrà nulla a che pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, se la stazione appaltante non darà esecuzione ai successivi atti negoziali.
5. Gli interventi per i quali sia stato formalizzato l'apposito Ordine di Servizio prima della scadenza di cui al primo comma, saranno ritenuti validamente affidati. Dalla data di scadenza del predetto termine non potranno essere affidati ulteriori lavori (fatta eccezione a quanto in appresso indicato), ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.
6. Ove, alla data di scadenza del termine di cui al precedente comma 1, fossero in corso lavori già affidati dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dall'Ordine di Servizio per l'esecuzione dell'intervento affidato. Detta protrazione dei termini non darà all'operatore economico alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, avendo lo stesso tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dell'offerta presentata.
7. Qualora la stazione appaltante, alla scadenza naturale del presente Accordo (36 mesi più eventuale proroga max 6 mesi), per motivi ad essa non imputabili, non avesse ancora concluso le relative procedure per la scelta del nuovo operatore economico con il quale stipulare il nuovo accordo quadro, avrà facoltà di protrarre la durata dell'Accordo alle medesime condizioni per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. Pertanto, alla scadenza dell'Accordo, l'operatore economico, qualora richiesto dalla stazione appaltante, garantirà la propria disponibilità ad eseguire eventuali interventi alle stesse condizioni, modalità e per un ulteriore importo massimo pari al 50% dell'importo dell'Accordo Quadro, senza soluzione di continuità per il predetto periodo.
8. Non sono ammesse proroghe al termine di cui ai commi 1 e 2, salvo quanto stabilito nel presente articolo.

CAPO 2. DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO

Art.4 - Valore Massimo stimato dell'Accordo Quadro

1. Il valore massimo dell'Accordo Quadro, esclusa IVA al 22%, è fissato in € 700.000,00 di cui € 262.000,00 di costo della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta, € 27.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta ed € 11.000,00 per oneri di smaltimento, non soggetti a ribasso d'asta. Si precisa che il valore dell'incidenza della manodopera, del costo della sicurezza e del costo per lo smaltimento si basano su stime effettuate sulla base di appalti simili di lavori che rientrano nella stessa categoria di lavoro del presente, pertanto l'incidenza effettiva di tali voci verrà calcolata per ogni singolo contratto applicativo dopo la redazione del computo metrico estimativo delle lavorazioni a farsi.
2. Si computeranno nel suddetto valore massimo gli importi dei lavori affidati al netto del ribasso con i singoli successivi atti negoziali (Contratto applicativo/Determina) in esecuzione del presente Accordo Quadro.
3. La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento del valore massimo indicato al precedente comma 1, il quale è rilevante ai soli fini della determinazione del valore massimo dei lavori affidabile in esecuzione del presente Accordo, della costituzione della cauzione definitiva e delle spese contrattuali. L'operatore economico per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente Accordo, saranno affidate con i specifici successivi atti negoziali dalla stazione appaltante, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei successivi atti negoziali medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro.
4. A seguito della sottoscrizione del presente Accordo non è concessa alcuna anticipazione. È concessa, invece, l'anticipazione, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 36/2023 nella misura del 20% dell'importo di ogni singolo contratto attuativo successivo, sottoscritto in esecuzione dell'Accordo Quadro.

Art.5 - Specifiche Tecniche ed economiche e norme per la misurazione dei lavori

1. Il Capitolato Speciale d'appalto e l'Elenco Prezzi di riferimento, costituito dal Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici vigente alla stipula dei singoli contratti applicativi, contengono le specifiche tecniche ed economiche, nonché le norme per la misurazione dei lavori, sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli interventi di manutenzione successivamente affidati.
2. Ai prezzi indicati nell'Elenco Prezzi di riferimento sarà applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'operatore economico in sede di procedura per la selezione dello stesso, al netto dell'incidenza dei costi della sicurezza e della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta. I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei contratti applicativi.
3. Qualora in fase di affidamento di un intervento dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista nell'Elenco Prezzi di riferimento, si procederà alla determinazione del nuovo prezzo mediante l'analisi dei prezzi elementari. Anche ai nuovi prezzi così determinati sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico.



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

Art.6 - Definizione dei singoli interventi di manutenzione

1. Per l'individuazione dei singoli interventi da affidare in attuazione del presente Accordo Quadro, si farà riferimento alle specifiche tecniche contenute nei documenti di gara.
2. I lavori oggetto dei contratti applicativi del presente Accordo saranno affidati sulla base delle specifiche tecniche di cui al precedente comma 1, riprese nei singoli successivi atti negoziali o, se del caso, sulla base di un apposito progetto qualora predisposto in relazione alla complessità e la tipologia dell'intervento.
3. Costituiranno, inoltre, parte integrante di ciascun atto negoziale successivo, oltre agli eventuali elaborati di progetto, l'Elenco Prezzi di riferimento innanzi richiamato, le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme richiamate nel presente accordo, ai quali l'operatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi che gli saranno eventualmente affidati.

Art.7 - Modalità di affidamento dei singoli interventi

1. L'affidamento dei singoli interventi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo ex art. 59 co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, è concluso con un unico operatore economico.
2. L'affidamento dei singoli interventi avverrà mediante Ordini di servizio firmati dal RUP, dal D.L. e dall'Operatore Economico, che specificano a tutti gli effetti i contenuti dei contratti applicativi. L'Ordine di servizio potrà disciplinare condizioni specifiche, integrative e di dettaglio, rispetto a quelle previste dal presente Accordo Quadro, senza apportare modifiche sostanziali alle stesse.
3. In detti ordini di servizio saranno indicati:
 - il luogo di esecuzione dei lavori;
 - l'oggetto dei lavori;
 - le specifiche tecniche dell'intervento (o progetto qualora predisposto);
 - l'eventuale indicazione se i lavori rientrano nell'ambito di nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 90, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008. In tal caso sarà onere della Stazione appaltante nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera – che redigerà il piano di sicurezza e coordinamento contestualizzato;
 - la durata stimata dei lavori ed eventuali vincoli temporali per l'inizio e/o la fine dei lavori, l'importo stimato dei lavori, con specificazione degli oneri destinati alla sicurezza da DUVRI specifico e/o dal piano di sicurezza e coordinamento contestualizzato;
 - il cronoprogramma dei lavori, nei casi di maggiore complessità;
 - il direttore dei lavori di cui al singolo Contratto applicativo;
 - ogni altra indicazione ritenuta necessaria dalla stazione appaltante per la migliore esecuzione dei lavori di manutenzione.
4. Il termine di esecuzione dell'intervento ordinato è determinato dal Responsabile del Progetto in sede di predisposizione dei singoli successivi atti negoziali. La determinazione di detto termine terrà conto della tipologia, della categoria, dell'entità e della complessità dell'intervento, nonché dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale.
5. Per i lavori di pronto intervento si procede con le modalità di cui all'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023 ad esclusione della determinazione del corrispettivo, il quale sarà determinato mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento ribassati della percentuale di sconto offerto dall'operatore economico nella procedura di individuazione dello stesso;
6. Il Responsabile del Progetto, nella fase di predisposizione del singolo Contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a ridurle ovvero a modificarle. Gli interventi urgenti verranno attivati con una comunicazione telefonica, alla quale farà seguito l'ordine di servizio inviata a mezzo PEC, riportante il tempo di esecuzione ed i contenuti di cui al precedente comma 3, ritenuti essenziali dal RUP.
7. L'operatore economico, nel caso di interventi straordinari ed urgenti, dovrà intervenire, su indicazione del Direttore dei Lavori, anche il sabato, la domenica e qualsiasi altro giorno festivo dell'anno ed eventualmente anche in orario notturno. In tale ipotesi saranno riconosciute a favore dell'operatore le maggiorazioni di cui al successivo art.61. Per l'esecuzione in sicurezza dei lavori urgenti, salvo i casi di cui all'articolo 100, comma 6 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si farà immediato riferimento, in attesa del rapido aggiornamento del piano di sicurezza, alla valutazione dei rischi redatta dall'operatore economico in base al D.lgs. n. 81/2008, nonché alle leggi vigenti in materia di salute e di sicurezza nei posti di lavoro. A tal fine l'operatore economico comunicherà alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla firma del contratto di Accordo quadro, il numero del call center, qualora esista o in alternativa i numeri telefonici del proprio referente tecnico qualificato e responsabile da



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

attivare in caso di necessità. Non saranno ammesse carenze o periodi di vacanza di tale servizio che possano in qualsiasi modo inficiare la garanzia di un pronto intervento nei termini e alle condizioni riportate di seguito.

8. Qualora la Direzione Lavori ritenesse necessario un aumento delle maestranze, in relazione alla complessità o alla particolarità dell'intervento, l'operatore economico dovrà provvedere nei termini che saranno di volta in volta ordinati dalla D.L., senza alcun aggravio per la stazione appaltante.
9. L'operatore economico dovrà operare secondo quanto disposto dal presente articolo senza alcuna riserva, anche di carattere economico, per eventuali aggravii da ciò derivanti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.61.

Art.8 - Esecuzione dei singoli interventi

1. L'esecuzione dei singoli interventi dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
2. L'operatore economico si impegna ad eseguire le prestazioni di cui agli eventuali successivi atti negoziali esecutivi del presente Accordo a regola d'arte e assicura, altresì, il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Accordo.
3. L'esecuzione di tutti i lavori che saranno affidati dovrà, in generale, garantire la continuità dell'esercizio delle attività degli immobili oggetto d'intervento ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la Direzione Lavori, tutte le metodologie che risultino necessarie per eliminare totalmente o, in casi speciali, ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi.
4. L'operatore dovrà adempiere alle indicazioni del Direttore dei lavori, che ha la facoltà di imporre diverse e differenti fasi durante l'esecuzione dei lavori, **anche modificando la programmazione iniziale.**
5. L'operatore economico si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti durante l'esecuzione degli interventi che gli saranno affidati, nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità della stazione appaltante.
6. Dei lavori eseguiti dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti.
7. La regolare esecuzione di ciascun contratto applicativo dovrà risultare dal certificato di regolare esecuzione, la cui formale approvazione consentirà la liquidazione della rata di saldo per quel singolo intervento.
8. Per interventi di importo inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00) sarà possibile potrà redigere la contabilità in forma semplificata ai sensi dell'art. 210 del D.P.R. n. 207/2010.
9. Il numero e la localizzazione delle prestazioni da realizzarsi dipendono dalle necessità che la stazione appaltante manifesterà nell'arco di tempo previsto dal presente accordo. L'operatore economico ha l'obbligo di eseguire contemporaneamente fino a 4 (quattro) ordini di servizio ovvero di eseguire simultaneamente lavori per un importo fino a 100.000/00 euro, fatto salvo gli interventi di pronto intervento.

Art.9 - Categoria prevalente

1. Ai sensi dell'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 i lavori del presente appalto sono classificati nella seguente categoria prevalente OG3.

n.	Lavori di	Categoria		Euro	% sul totale
1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	Prevalente	OG1	€ 700.000,00	100%

Art.10 - Interpretazione

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi di riferimento.
5. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

Art.11 - Documenti che fanno parte del contratto - Osservanza delle norme

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto o diversamente disciplinato dal presente Capitolato speciale d'appalto;
 - b) il presente capitolato;
 - c) l'offerta economica dell'impresa;
 - d) Prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania, in vigore alla data di presentazione dell'offerta (non allegato)
 - e) l'elenco dei prezzi unitari;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - b) il Codice dei contratti D.lgs. 36/2023 con relativi Allegati;
 - c) il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
 - d) il decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) D.M. 26/08/1992 Norme di Prevenzione Incendi per l'Edilizia Scolastica e s.m.i.;
 - f) Codice Civile, in particolare, artt. 1655 e ss. "Dell'appalto";
 - g) DM 49/2018;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
 - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 21 all. II.18 del D.lgs. 36/2023;
 - c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
4. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e s.m.i., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..
5. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.lgs. n.81/2008, in materia di segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

Art.12 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto – Protocollo di legalità

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

3. L'Appaltatore conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni. Nel presente CSA sono riportati di seguito integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l'Appaltatore, ed inoltre la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

*sottoscritto in data 1° agosto 2007 ed applicabile
agli appalti con importo superiore ai 250.000 €
(estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)*

ART. 2

1. *La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.*
2. *Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di I.V.A., la stazione appaltante:*
 - a) *assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;*
 - b) *allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;*
 - c) *si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:*
 - I. *la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;*
 - II. *l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;*
 - III. *l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;*
 - d) *decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al sub-contratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione*



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al sub-contratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

- e) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al sub-contratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al sub-contratto;*
- f) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il sub-contratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;*
- g) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;*
- h) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;*
- i) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:*
 - I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;*
 - II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;*
- j) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al sub-contratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.*



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

1. *La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.*
2. *All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria*

ART. 8

CAPO 2. *La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o sub-contratto:*

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al

subappalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto - legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei casi di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

DISPOSIZIONI AI SENSI DELLA L.R. CAMPANIA N. 3/07

L'art. 52 della medesima Legge regionale recita: “1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della Regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato; c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori.”

PROGRAMMA 100 DEL COMUNE DI NAPOLI

Il Comune di Napoli con l'approvazione del bilancio previsionale 2014, intervenuto con delibera di CC n. 56 del 26 settembre 2014 ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 - pubblicato sul sito del Comune di Napoli.

In particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione dell'appaltatore, ove dovuta, nell'anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.

Art.13 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio - Direttore di cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art.14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli della parte seconda del presente capitolato nonché gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Art.15 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art.16 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. A tale anticipata consegna, sotto riserve di legge, l'Appaltatore non può rifiutarsi.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; il DURC è



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

altresì verificato dalla Stazione appaltante in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

5. E' altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata senza che l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna parziale.
6. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle eventuali singole consegne frazionate successive dovute a temporanea indisponibilità di aree ed immobili in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente art. si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
7. Nel caso di consegne frazionate già programmate nel progetto esecutivo, si applicano i commi precedenti salvo che per il computo dei termini di esecuzione che decorrono dal primo verbale di consegna.

Art.17 - Verbale di consegna

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
 - le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
 - la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori
2. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
3. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del progetto, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.
4. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Art.18 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti lavori compresi nel singolo intervento saranno fissati dal RUP e indicati nella Determina di impegno di spesa / contratto applicativo, ed espressi in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi e nel rispetto del Codice degli Appalti e relative norme e disposizioni ad esso collegate, nel calcolo del tempo contrattuale si tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.
2. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
3. La durata dei lavori tiene conto altresì della circostanza che, trattandosi di lavori da eseguirsi su edifici scolastici debba, di norma, essere necessario mantenere gli stessi aperti all'utenza, garantendo nel contempo la sicurezza.
4. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art.19 - Proroghe e sospensioni

2. Trova applicazione la disciplina delle sospensioni e delle proroghe di cui all'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.

Art.20 - Penali

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate nei singoli successivi atti negoziali, sarà comminata all'operatore economico una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto del Contratto applicativo. Tale penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del predetto Contratto applicativo. Trascorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna della contestazione scritta, la stazione appaltante provvederà all'avvio delle procedure per la risoluzione dell'Accordo Quadro e incamererà la cauzione di cui al precedente art. 30.



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - nell'inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nel Contratto applicativo salva espressa deroga;
 - nella ripresa del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
 - nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all'ultimazione dei lavori (dichiarazioni di conformità, as built se previsto, ecc.).
3. La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.
6. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione del singolo lavoro l'operatore economico non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad interferenze con l'attività degli immobili oggetto d'intervento.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art.21 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; esso è sottoscritto dal direttore di lavori ed è trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui definitiva liquidazione ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata, previa presentazione di regolare fattura fiscale, entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.lgs. 36/2023.
5. la garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione del DURC.
7. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
8. L'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

Art.22 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 21, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nella emissione del certificato o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art.23 - Revisione prezzi

1. Si applica art. 60 del Dlgs 36/2023.

Art.24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità dell'art. 120 comma 12 del D.lgs. 36/2023.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art.25 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari.
5. Gli oneri per la sicurezza per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi contenuti nell'elaborato di progetto che valuta i predetti oneri, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art.26 - Lavori a corpo

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'articolo 33, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 33. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, sono valutati, per la parte prevista a corpo, in maniera proporzionale alla parte dei lavori eseguita.



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

Art.27 - Lavori in economia

1. Se già previsti nel progetto, la contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'art. 179 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010).
2. GLI ONERI PER LA SICUREZZA, PER LA PARTE ESEGUITA IN ECONOMIA, SONO CONTABILIZZATI SEPARATAMENTE CON GLI STESSI CRITERI.
3. Se non espressamente previste nel Progetto e nel relativo Q.E. le prestazioni in economia potranno essere eseguite soltanto per esigenze eccezionali e solo nei limiti degli ordini impartiti e delle autorizzazioni concesse di volta in volta dal Responsabile del progetto.
4. Per le prestazioni in economia gli operai messi a disposizione dall'Appaltatore dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti delle necessarie attrezzature e mezzi. Le macchine gli attrezzi ed i mezzi utilizzati dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
5. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
6. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
7. I prezzi delle somministrazioni in economia sono stabiliti come segue:
 - a) mercedi operai: per ogni ora di operaio specializzato, qualificato e comune, secondo quanto indicato sul libretto di lavoro, unico documento ritenuto valido ai fini del riconoscimento della qualifica della manodopera, è accreditabile all'Appaltatore l'importo rinveniente dall'applicazione delle tariffe e costi orari della manodopera desunti dalle tabelle dei contratti collettivi di lavoro cui l'impresa fa riferimento, incrementato del 15% per spese generali e del 10% - ridotto del ribasso di gara - per utili di impresa;
 - b) per trasporti e noli di eventuali macchine e attrezzature, si farà riferimento ai costi del rilevamento della "Commissione prezzi materiali da costruzione, trasporti e noli" operante presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli e pubblicati mensilmente, incrementati del 15% per spese generali e del 10% - ridotto del ribasso di gara - per utili di impresa;

Art.28 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:
 - a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente l'Amministrazione, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'Impresa non debba effettuare lo spandimento;
 - b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
 - c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi del D.M. 145/2000 Capitolo generale;
 - d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dall'Amministrazione quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.
2. I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale.
3. In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art.29 - Cauzione provvisoria

1. Non è prevista la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 53 co.1 del D.lgs. 36/2023.

Art.30 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva

1. Viste le previsioni dell'art. 117, co. 1, 4° periodo del D.lgs. n. 36/2023 in combinato disposto con l'art. 53, co. 4 del medesimo decreto legislativo, trattandosi di Accordo quadro di cui all'articolo 59, l'importo della garanzia per tutti gli operatori



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro mentre per i contratti attuativi, trattandosi di procedura di affidamento sotto soglia comunitaria, l'importo della garanzia é fissato nella misura del cinque per cento dell'importo contrattuale, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del Codice stesso.

2. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina, in ogni caso, la decadenza dall'affidamento da parte della Stazione Appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
2. La cauzione garantisce l'impegno dell'Affidatario ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli appalti affidati e potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dalla stazione appaltante nei casi di risoluzione o di applicazione di penali. La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai singoli contratti attuativi e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni. La garanzia potrà essere progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.

Art.31 - Riduzione delle garanzie

1. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice.

Art.32 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.
2. Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
6. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.
7. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.33 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 43, comma 8, del D.P.R. 207/2010 e dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023.



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art.34 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente art. i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente art. si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

Art.35 - Variazioni o addizioni al progetto e al corrispettivo

1. E' ammessa, su richiesta della Stazione Appaltante e secondo quanto riportato nel CSA, l'esecuzione di nuovi lavori / ulteriori opere consistenti nella ripetizione di lavori analoghi già previsti in contratto purché conformi al progetto a base di gara, secondo le particolari disposizioni di cui all'art. 76, comma 6 del D.lgs. 36/2023. Detti "lavori complementari" sono affidati alle stesse condizioni di contratto, nel limite del 50 per cento del valore del contratto iniziale e comunque entro tre anni dalla stipula del contratto originario.
2. E' altresì ammessa, su richiesta della Stazione Appaltante e secondo quanto riportato nel CSA, l'esecuzione di ulteriori opere / nuovi lavori supplementari che si rendano necessari in corso d'opera, ancorché non inclusi nell'appalto iniziale, secondo le particolari disposizioni di cui all'art. 120, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023. Detti "lavori supplementari" sono affidati alle stesse condizioni di contratto, nel limite del 50 per cento del valore del contratto iniziale, dandone specifica comunicazione all'ANAC entro 30 giorni dal perfezionamento dell'atto aggiuntivo ai sensi dell'art.120, comma 15 del D.lgs. 36/2023.
3. L'esecutore può avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Direttore dei Lavori, ricevuta la proposta dell'esecutore redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al Responsabile del Progetto, unitamente al proprio parere. Il Responsabile del Progetto entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, in tal modo approvata, sono ripartite in parti uguali tra la Stazione Appaltante e l'Esecutore.
4. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura con l'utilizzo dei prezzi unitari e la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a misura (ovvero: a corpo) con le modalità previste dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante sarà verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art.36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'ex art. 163 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010).
2. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.37 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art.38 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una certificazione di regolarità contributiva (DURC); in ogni caso tale certificazione va acquisita dalla stazione appaltante prima della firma del contratto di appalto.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

Art.39 - Piano di sicurezza e di coordinamento

1. E' fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008, qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad una associazione temporanea di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento a cura della Stazione appaltante.

Art.40 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. *L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:*
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. *L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.*
3. *Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:*
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art.41 - Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81 del 2008, comprende il documento di valutazione dei rischi e gli adempimenti di cui all'art. 28 del D.Lgs. n.81 del 2008. Inoltre l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n.81 del 2008.
3. L'Appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina dell'articolo 42.

Art.42 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81 del 2008.



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al D.Lg. n. 81 del 2008.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed a presentare idonea certificazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'aggiudicatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento, o il piano di sicurezza sostitutivo, nei casi previsti, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 – DISCIPLINA IN MATERIA AMBIENTALE

Art.43 - Adempimenti in materia di inquinamento dei siti

1. L'Affidatario è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali e dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l'operatore economico è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.
2. Qualora nel corso dei lavori del singolo Contratto applicativo, emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competerà all'operatore economico salvo una proroga del termine utile contrattuale.
3. Al termine dei lavori, l'operatore economico dovrà garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale, che sulle aree a lui temporaneamente cedute messe a disposizione per eseguire i lavori, non si siano verificati fenomeni di inquinamento del suolo e/o di abbandono di rifiuti.
4. In ogni caso, è data facoltà alla stazione appaltante di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori verifiche circa lo stato delle suddette aree.
5. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'operatore economico e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi, ovvero l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'operatore economico stesso.

Art.44 - Adempimenti in materia di gestione dei rifiuti

1. L'operatore economico si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:
 - l'Affidatario, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, fornire alla stazione appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
 - nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, l'operatore economico si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla stazione appaltante tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
 - l'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'operatore economico deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante;



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

- l'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
 - l'Affidatario si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori. Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
 - l'Affidatario si impegna a fornire alla Stazione appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti);
 - la Stazione appaltante può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'operatore economico risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
 - ove l'Affidatario non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la stazione appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa;
 - l'Affidatario, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà autonomamente, in quanto diretto produttore dei rifiuti, al conferimento, smaltimento o recupero dei rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l'esecuzione dei lavori, compresi gli scarti dei materiali forniti dalla stazione appaltante all'operatore economico stesso. Il corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituirà oggetto di accertamento da parte della stazione appaltante nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori.
2. I costi di smaltimento in discarica dei materiali di risulta, diversi da quelli derivanti dagli scarti dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori, sono a carico della stazione appaltante e saranno corrisposti all'Affidatario, previa presentazione di fattura e documentazione di smaltimento, con l'applicazione a misura dei prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi di riferimento, al lordo del ribasso. La localizzazione e scelta della discarica dovrà essere autorizzata dal Direttore dei Lavori.

Art.45 - Adempimenti dell'affidatario in materia ambientale

1. Nella gestione dei diversi aspetti ambientali l'Affidatario è tenuto, in sede di esecuzione di ogni singolo contratto applicativo, ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti in materia inerenti i CRITERI AMBIENTALI MINIMI di cui al DM 11/10/2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). In particolare le specifiche tecniche dei componenti edilizi e le specifiche tecniche dei cantieri.
2. In fase di approvvigionamento l'Affidatario dovrà accertarsi della rispondenza, oltre a quanto specificamente indicato per le varie tipologie di lavorazione anche della rispondenza ai criteri comuni di cui al § 2.4.1 del DM 11/10/2017 tramite la documentazione da presentarsi alla Stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori. In fase di approvvigionamento dei materiali l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza ai criteri comuni di cui ai § 2.4.1.1 e 2.4.1.2 del DM 11/10/2017.
3. L'Affidatario dovrà inoltre accertarsi della rispondenza ai criteri di cui al § 2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi. Tali criteri dovranno essere applicati per i materiali e componenti comunque approvvigionati in cantiere.
4. Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, l'operatore economico è tenuto, per quanto attinente la realizzazione del cantiere relativo ai lavori del singolo contratto applicativo, al rispetto di quanto disposto al § 2.5. del DM 11/10/2017.
5. L'Affidatario si impegna, in sede di esecuzione di ogni singolo contratto applicativo, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti. In particolare, l'Affidatario, nel caso in cui ritenga che le sue lavorazioni relative al singolo contratto applicativo possano determinare il superamento dei valori limite di immissione vigenti, provvede ad acquisire, prima dell'inizio dei lavori, l'autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee, in deroga ai valori limite di immissione.
6. L'Affidatario si impegna, nel corso dell'esecuzione di ogni singolo contratto applicativo, ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

all'effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, successive alla stipula del contratto applicativo, impartite dalla stazione appaltante. L'installazione, nelle aree messe a disposizione dalla stazione appaltante all'operatore economico, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, cisterne, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell'operatore economico, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, o altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla stazione appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso l'operatore economico potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile, e conformi alle normative vigenti

7. L'Affidatario, ove, per lo svolgimento delle proprie attività abbia necessità di installare od utilizzare un impianto (inteso come macchinario o sistema o come l'insieme di macchinari o sistemi costituito da una struttura fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività eventualmente parte di un più ampio ciclo industriale) che produce emissioni in atmosfera ovvero emissioni elettromagnetiche, il quale, in base alla normativa vigente, sia sottoposto ad atto autorizzatorio ordinario o generale ovvero a preventiva comunicazione, ovvero debba rispettare valori limite di legge o particolari condizioni impiantistiche, dovrà assicurare il rispetto di tale normativa e fornire alla stazione appaltante prova documentale del rispetto della medesima, anche con riferimento ai valori limite di legge. L'installazione dei macchinari o dei sistemi ovvero la realizzazione dei manufatti a tal fine necessari dovrà essere autorizzata dalla stazione appaltante.
8. L'Affidatario si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti.

CAPO 10 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art.46 - Subappalto e subaffidamento

1. I soggetti affidatari dei contratti di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs 36/2023.
2. Le lavorazioni di cui al presente Capitolato sono subappaltabili a scelta del concorrente, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art.119 del D.Lgs. 36/2023, sulla scorta di quanto dichiarato in sede di gara.
3. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Le lavorazioni di cui al presente Capitolato sono subappaltabili a scelta del concorrente, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art.119 del D. Lgs. 36/2023, sulla scorta di quanto dichiarato in sede di gara.
4. Possono essere affidati in subappalto i lavori, secondo le disposizioni indicate nel Disciplinare di gara, nella misura massima prevista dalla normativa vigente e per i quali all'atto dell'offerta l'Affidatario ha manifestato la volontà di subappaltare.
5. L'Affidatario, a seguito dell'autorizzazione, dovrà fornire periodicamente al RUP, secondo le indicazioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.
6. L'autorizzazione al subappalto è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice e ss.mm.ii. La Stazione appaltante si pronuncia in merito alla richiesta di subappalto, presentata dall'affidatario nei modi di legge, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subcontratti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
7. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 5.del Codice. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. L'Affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi; è inoltre solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
9. L'autorizzazione al subappalto è subordinata alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; d) l'appaltatore dimostri l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; e) che l'affidatario depositi il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 30 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del codice. Il contratto di subappalto deve contenere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

10. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
11. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui ai citati articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice.
12. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, e deve corrispondere i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
13. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e l'impresa aggiudicataria è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
14. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
15. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta anche i seguenti obblighi:
 - a) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - b) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta, e del proprio PSC, debitamente controfirmato, per accettazione, dall'appaltatore.
16. La stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 100 del Codice, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
17. L'Affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, i dati identificativi del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. A tale comunicazione deve essere allegato almeno in stralcio la parte del subcontratto che reca le clausole sulla tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre che sul rispetto degli obblighi di cui all'art.1 co.53 della L. 190/2012. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art.47 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle parti del contratto oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle attività subappaltate.
2. Il Direttore dei Lavori e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art.48 - Pagamenti dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 119 comma 11 del Codice la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'affidatario; c) su richiesta del subappaltatore.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

3. Qualora l'Affidatario non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Affidatario non provveda a quanto richiesto.

Art.49 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario e tutti i prestatori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualunque titolo interessati all'esecuzione del contratto sono tenuti all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, come disciplinati dall'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, e come specificato anche e dalle Determinazioni dell'ANAC, pertanto:
 - l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
 - l'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
2. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell'affidamento del singolo Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi. L'Affidatario con la firma dell'accordo assume espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà a seguito della sottoscrizione dei successivi eventuali atti negoziali.
4. L'Affidatario si obbliga altresì a utilizzare lo stesso conto corrente bancario/postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il Committente assume l'obbligo di eseguire i pagamenti di cui ai successivi eventuali atti negoziali esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento.
5. L'Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. L'Affidatario si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all'articolo 4 e all'articolo 5 della legge n. 136/2010.
7. Prima della liquidazione degli importi dovuti l'Affidatario produrrà apposita dichiarazione attestante l'avvenuta ottemperanza agli adempimenti di cui all'art. 3 della L.136/2010 nei confronti di tutti gli eventuali subappaltatori e subcontraenti coinvolti nell'esecuzione anche non esclusiva del contratto, di tutta la filiera degli operatori economici a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente appalto, anche per i contratti di fornitura con posa in opera, oppure dichiarerà di non aver fatto ricorso a subappalti.
8. Ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, la sottoscrizione di subcontratti relativi a:
 - trasporto di materiali a scarica per conto terzi;
 - trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
 - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - noli a caldo;
 - autotrasporto per conto di terzi;
 - guardiania dei cantieri;deve essere subordinata obbligatoriamente alla preventiva consultazione dell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso ogni Prefettura in cui la ditta richiedente ha la propria sede legale (c.d. white list).

CAPO 11 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.50 - Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del D.lgs. 36/2023.



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

Art.51 - Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'art. 210, commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 36/2023, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'Appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'Appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'art. 212 del D.lgs. 36/2023, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art.52 - Definizione delle controversie

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 211 del Codice.
2. Ai sensi dell'articolo 212 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma precedente, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere le attività, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
4. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'art. 51 del presente capitolato e l'Appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 5.
5. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Napoli ed è esclusa la competenza arbitrale.
6. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art.53 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

- integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'art. 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
4. Ad aggiudicazione avvenuta, e ad avvio dei lavori saranno comunicate agli Enti Previdenziali ed Assistenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile) i dati identificativi dell'appalto, dell'impresa esecutrice, della categoria dei lavori per i quali, eventualmente, sia stato chiesto il subappalto, e la incidenza presunta della mano d'opera, con riferimento all'ammontare netto complessivo del contratto.
5. Copia dei verbali di consegna, ultimazione ed eventuali sospensioni e riprese delle opere saranno trasmessi a cura della stazione appaltante agli enti previdenziali ed assistenziali.
6. L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto e prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, apposita certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 2 della legge 266/2002, fermo restando che durante il corso dei lavori potrà essere richiesta dalla D.L. copia dei versamenti contributivi, previdenziali e/o assistenziali dovuti dall'impresa o dagli eventuali subappaltatori in forza di norme e contratti di lavoro.
7. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'Appaltatore e del subappaltatore autorizzato.
8. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, non deteriorabile e da esporre in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
9. Qualora l'Appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 8, deve annotare su apposito registro di cantiere da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all'annotazione di propria iniziativa.
10. La violazione degli obblighi di cui ai commi 8 e 9 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

Art.54 - Risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti specifici

1. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- Risoluzione accordo quadro:

- nelle ipotesi previste dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 02.08.2019 e ratificato con Delibera Sindacale n. 239 del 18.09.2019;
- raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Progetto, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'operatore economico;
- provvedimento definitivo, a carico dell'operatore economico, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. 36/2023;
- nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo quadro, vengano a mancare le condizioni richieste negli artt. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- cessione, da parte dell'operatore economico, dell'Accordo quadro o di singoli Contratti applicativi;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;
- inadempienza accertata, da parte dell'operatore economico, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- grave inadempienza, da parte dell'operatore economico, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti applicativi;
- risoluzione di n. 2 (due) Contratti applicativi: nel caso in cui intervengano due risoluzioni, per qualsiasi ragione indicata nel presente atto, che determina la risoluzione stessa di due Contratti applicativi, l'Amministrazione procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti applicativi in essere, ritenendo l'operatore economico responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori contratti applicativi stipulati in applicazione del presente Accordo ed in corso di esecuzione;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Accordo, anche se non richiamati nel presente Articolo.

- Risoluzione dei contratti applicativi:

- raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo del contratto applicativo);
- inadempimento alle disposizioni della Direzione dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione del contratto applicativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto applicativo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo contratto applicativo;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

2. La risoluzione dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti applicativi, nei casi succitati, sarà comunicata all'Operatore economico a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo quadro o ritenute rilevanti per la specificità dei lavori relativi ai singoli Contratti, saranno contestate all'Operatore economico dal RUP con comunicazione scritta inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'operatore economico deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Accordo quadro o del singolo Contratto applicativo. Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo quadro l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'Accordo, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto applicativo o di esecuzione di



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

ufficio, come pure in caso di fallimento dell'operatore economico, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'operatore economico inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'operatore economico a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, in contraddittorio fra la Direzione dei Lavori e l'Operatore economico o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, dello stato di consistenza degli interventi eseguiti. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell'Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti applicativi basati sul medesimo Accordo.

3. La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di esecuzione. In tal caso saranno pagati all'operatore i lavori eseguiti ed i materiali utili presenti in cantiere, escluso qualsiasi altro indennizzo. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa imputabile all'operatore, oltre ad incamerare la cauzione prestata, la stazione appaltante ha il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.
4. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa riferibile all'operatore, la stazione appaltante si riserva la facoltà di stipulare un altro Accordo Quadro, per il valore residuo stimato, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara indetta per l'affidamento dello stesso scorrendo progressivamente la graduatoria della gara, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs n. 36/2023.

Art.55 - Risoluzione dell'accordo per gravi inadempimenti e irregolarità

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente Accordo quando accerti comportamenti dell'operatore economico concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal singolo contratto applicativo tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, la sicurezza e l'igiene dei lavoratori, la tutela dell'ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che l'operatore economico non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La Stazione appaltante ha facoltà, altresì, di procedere alla risoluzione del presente accordo:

- qualora nei confronti dell'operatore economico sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs 159/2011.
- qualora nei confronti dell'operatore economico sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante

dal casellario informatico gestito dall'Osservatorio dei contratti pubblici;

- qualora si verifichi uno degli inadempimenti di cui al precedente articolo.

Costituisce altresì, motivo di risoluzione del singolo contratto applicativo il ritardo dell'operatore economico nell'esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e sempre che l'operatore economico non si sia adeguato alle disposizioni della Stazione appaltante entro un termine non superiore ai 15 (quindici) giorni.

Art.56 - Recesso

1. La Stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'articolo 123 del D.lgs. n. 36/2023, la facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della lettera inviata a mezzo posta certificata, con la quale la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà.
2. La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo da un contratto applicativo previo il pagamento dei lavori eseguiti in ottemperanza al citato contratto e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo dei lavori ordinati con lo stesso contratto.
3. Nel caso in cui la Stazione appaltante si avvalga della facoltà di recedere dal presente Accordo, l'operatore economico è comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad ultimare l'esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.

CAPO 12 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art.57 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 20 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito art. del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. *L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.*
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
5. Resta fissato che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art.58 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. *Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.*

Art.59 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva eventualmente di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, e quindi anche prima del termine finale di esecuzione dell'intero appalto.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. Nel caso di esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà di ricorrere a consegne anticipate, parziali o totali, delle opere ultimate, come previste nel primo comma del presente articolo, il collaudatore in c.o., ai sensi e con le modalità indicate nell'art. 230 del DPR 207/2010, e previa verifica, eseguita dalla D.L., di compiutezza delle opere eseguite, provvederà a redigere, senza pregiudizio di successivi accertamenti fino al collaudo finale, uno o più verbali di accertamento finalizzati alla/e consegna/e anticipata/e.
5. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
6. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 13 - NORME FINALI

Art.60 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, alla parte ancora in vigore del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010) e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) L'Appaltatore deve realizzare la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile, e risponde di tutte le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

- b) L'Appaltatore deve realizzare i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
- c) L'Appaltatore è tenuto alla custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
- d) L'Appaltatore deve assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
- e) L'Appaltatore deve eseguire, presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che viene datato e conservato. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio di direzione, o in locale adeguato, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
- f) L'Appaltatore è tenuto al mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
- g) L'Appaltatore è tenuto al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
- h) L'Appaltatore è tenuto alla concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
- i) L'Appaltatore è tenuto alla pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
- j) L'Appaltatore è tenuto alle spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- k) L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione di un'opera campione o la fornitura di campioni delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; ciò in particolare per quanto concerne la qualità e le finiture dei materiali lapidei.
- l) L'Appaltatore è tenuto alla fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
- m) L'Appaltatore è tenuto alla costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.
- n) L'Appaltatore è tenuto alla predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

- o) L'Appaltatore è tenuto alla consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio, da liquidarsi in base al solo costo del materiale.
 - p) L'Appaltatore è tenuto all'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
 - q) L'Appaltatore è tenuto all'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - r) L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, enti pubblici, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 - s) L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del Programma Operativo presentato ed approvato dalla Stazione appaltante; pertanto egli dovrà impegnare il numero di squadre e di operai per le varie categorie di lavoro da eseguire, in modo da rispettare il programma di esecuzione; in ogni caso l'Appaltatore deve impegnare il numero e la qualificazione degli operai necessari al fine del rispetto dei termini di realizzazione di ciascuna unità di intervento e del programma complessivo.
 - t) L'Appaltatore è obbligato, nel caso di lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l'integrità (ad esempio, urbanizzazioni, strade, occupazioni temporanee di aree, etc.), ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
 - u) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per rilievi e restituzione grafica o informatizzata di qualsiasi natura, prima, durante e ad ultimazione avvenuta per le necessità di verifica o documentazione secondo le richieste della DL. Tale onere è particolarmente dovuto nel caso di lavori che comportano l'esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili (ad esempio: fondazioni, palificazioni, fognature, etc); in tali evenienze l'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
 - v) L'Appaltatore è tenuto alla fornitura della gratuita manutenzione nelle forme e tempi indicati nel presente CSA; di tale onere l'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si dichiara pienamente edotto e consapevole e quindi di averne tenuto conto nelle proprie valutazioni economiche.
2. L'Appaltatore con l'accettazione del presente capitolato sottoscrive la presa visione dei luoghi, la fattibilità dell'opera e le difficoltà inerenti alla realizzazione della stessa, ivi compreso la presenza di sottoservizi, per le quali difficoltà non potrà richiedere alcun ulteriore onere risultando tutto compreso nei prezzi offerti.
3. *L'Appaltatore è altresì obbligato:*
- a) a nominare, prima dell'inizio dei lavori, le figure previste dalle vigenti norme, ed aventi i prescritti requisiti, ed in particolare, il Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;
 - b) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
 - c) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

- d) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - e) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
4. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori, e di ciò l'Appaltatore ne terrà conto nell'autonoma formulazione della propria offerta.

Art.61 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'appaltatore è tenuto ad intervenire entro 48 ore dall'ordine di servizio impartito dal Direttore dei Lavori, in particolare nel caso di lavorazioni urgenti la cui mancata esecuzione può comportare l'interruzione totale o parziale delle attività didattiche o di servizio;
2. Sono vietati i lavori notturni e festivo, salvo che non siano espressamente previsti nel progetto e nel computo, ed a meno che non siano necessari per circostanze speciali o per l'esecuzione di alcune categorie o parti di lavoro. Gli stessi vanno preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori e dal Responsabile del Progetto. Se ordinati l'Appaltatore non potrà rifiutarsi e l'impresa avrà diritto ad un maggiore compenso pari al 20% sulle opere eseguite. Il compenso del 20% per lavoro notturno e festivo è fissato aleatoriamente nei rapporti con l'impresa tenuto conto dei materiali e della mano d'opera occorrente - ciò non esclude, né attenua l'obbligo dell'impresa di rispettare le clausole dei contratti nazionali collettivi di lavoro, ai quali si farà esplicito riferimento per la determinazione dell'arco temporale di individuazione del periodo notturno. I lavori eseguiti di notte o di giorno festivo, effettuati su iniziativa dell'Appaltatore, se consentiti e se necessari per gli adempimenti degli obblighi contrattuali non costituiranno per l'impresa oggetto di richiesta di alcun ulteriore compenso.
3. Con riferimento al programma operativo ed alle quantità di materiale di nuova fornitura da fornire, in relazione a ciascuna unità di intervento, l'Appaltatore è tenuto ad approvvigionarsi per tempo al fine di rispettare i tempi di esecuzione e non incorrere nella mancanza di materiale da porre in opera. L'Appaltatore è tenuto a presentare alla D.L., su sua richiesta, copia degli ordinativi delle forniture e delle relative conferme d'ordine da parte della ditta fornitrice per verificare, il rispetto della tempistica tale da consentire lo svolgimento dei lavori secondo il relativo programma e la loro ultimazione nel tempo utile contrattuale. In ogni caso entro 20 giorni dall'inizio dei lavori in ciascuna unità di intervento l'Appaltatore dovrà ammanire (in cantiere o nel deposito di cui sopra) almeno il 20% del materiale da pavimentazione da porre in opera; e successivamente mantenere una adeguata tempistica delle forniture.

Art.62 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. Per essi secondo le indicazioni del progetto è previsto:
 - a) trasporto a rifiuto, nel rispetto della normativa vigente.
 - b) in attuazione dell'art. 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dalla D.L., a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
 - c) In attuazione dell'art. 36 comma 3 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e/o dalle demolizioni sono ceduti all'Appaltatore al prezzo convenzionalmente stabilito in negli elaborati di progetto; tale prezzo sarà dedotto dall'importo netto dei lavori in sede di contabilità.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del capitolato generale d'appalto.
4. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, e 2 ai fini di cui all'art. 63.

Art.63 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
2. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

Art.64 - Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art.65 - Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, secondo le indicazioni della D.L., un numero adeguato del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art.66 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali di cui all'art. 8 del Capitolato generale;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali, diversi dalla stazione appaltante o alla stessa riconducibili, (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, ai sensi del comma 1 dell'art. 139 del D.P.R. 207/2010, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto, compreso spese per l'ottenimento dell'autorizzazione sismica.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art.67 - Impegno di riservatezza

1. L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell'Appalto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro venga messo a sua disposizione dalla Stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'Accordo stesso.
2. L'obbligo di segretezza è per l'Affidatario vincolante per tutta la durata dell'esecuzione dell'Appalto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l'Affidatario stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Affidatario è inoltre responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri sub-affidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Affidatario è tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.

Art.68 - Trattamento dei dati personali

1. L'Affidatario acconsente, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nel relativo contratto, al trattamento dei dati personali dai medesimi forniti nell'ambito delle attività della Stazione Appaltante, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Stazione Appaltante sulla base delle informazioni di seguito riportate.
2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

3. L'Affidatario è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della Stazione Appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - dare esecuzione ad obblighi di legge;
 - per esigenze di tipo operativo e gestionale;
 - per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
 - per dare esecuzione a prestazioni convenute.
4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.
6. L'Affidatario è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:
 - diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
 - diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
 - diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati;
 - diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Art.69 - Clausole di cui al D.Lgs n. 231/2001 e ss.mm.ii.

1. L'Affidatario si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del contratto nel rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 231/2001 come modificato dal D.lgs. n. 192/2012. L'inosservanza da parte dell'Affidatario di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo e legittimerà la Stazione Appaltante a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cc, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Stazione Appaltante stessa quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell'applicazione allo stesso delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo.

Art.70 - Allegati e normativa applicabile

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente appalto si fa rinvio al D.Lgs. 36/2023, al Capitolato Speciale, al Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al DPR 145/2000, per la parte non abrogata, al D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore nonché al D.M. n. 49 del 07/03/2018 nonché al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art.71 - Fornitura in comodato

1. Per tutta la durata dell'accordo quadro dovrà essere fornito un tablet in comodato d'uso per le attività da svolgere in cantiere e in ufficio con scheda telefonica dedicata.
2. I costi di installazione e manutenzione saranno a carico dell'operatore economico.

Il RUP

arch. Laura Bellino

Firmato digitalmente

Il Direttore

dr. Roberta Sivo



Municipalità 7

*Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno
Direzione*

OGGETTO: *Accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.59, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, della durata di 36 mesi finalizzato all'affidamento dei “Lavori di manutenzione ordinaria delle scuole di ambito territoriale della Municipalità 7, triennio 2024-2026”.*

CUP: B61J24000300004

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE II



Municipalità 7
Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno
Direzione

Indice generale

CAPO 14. NORME TECNICHE.....	3
Art.72 - Accettazione.....	3
Art.73 - Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali.....	3
Art.74 - Impiego di materiali o componenti di minor pregio.....	3
Art.75 - Norme di riferimento e marcatura CE.....	3
Art.76 - Provvista dei materiali.....	4
Art.77 - Prodotti per pavimentazione.....	4
Art.78 - Esecuzione di Intonaci.....	5
Art.79 - Opera di tinteggiatura.....	6
Art.80 - Vernici, smalti, pitture, ecc.....	7
Art.81 - Impermeabilizzazioni di coperture piane.....	9
Art.82 - Risanamento di calcestruzzo.....	11
Art.83 - Impianti elettrici.....	14
Art.84 - Idoneità delle opere provvisorie.....	14



Municipalità 7

**Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno
Direzione**

CAPO 14. NORME TECNICHE

Art.72 - Accettazione

Le caratteristiche qualitative, quantitative e dimensionali non specificate nel presente capitolato o negli elaborati di progetto devono essere concordate con il direttore dei lavori.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procederà ai sensi del regolamento.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In quest'ultimo caso, l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione

Art.73 - Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

Art.74 - Impiego di materiali o componenti di minor pregio

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Art.75 - Norme di riferimento e marcatura CE

I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/CEE (CPD), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità all'appendice ZA delle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente.

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto.

In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.



Municipalità 7

**Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno
Direzione**

Art.76 - Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri né all'incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Art.77 - Prodotti per pavimentazione

Si definiscono *prodotti per pavimentazione* quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione.

I termini funzionali del sottosistema parziale "pavimentazione" e degli strati funzionali che lo compongono sono quelli definiti dalla

norma **UNI 7998**, in particolare:

- rivestimento: strato di finitura;
- supporto: strato sottostante il rivestimento;
- suolo: strato di terreno avente la funzione di sopportare i carichi trasmessi dalla pavimentazione;
- massiciata: strato avente la funzione di sopportare i carichi trasmessi dalla pavimentazione;
- strato di scorrimento: strato di compensazione tra i vari strati contigui della pavimentazione;
- strato di impermeabilizzazione: strato atto a garantire alla pavimentazione la penetrazione di liquidi;
- strato di isolamento termico: strato atto a conferire alla pavimentazione un grado stabilito di isolamento termico;
- strato di isolamento acustico: strato atto a conferire alla pavimentazione un grado stabilito di isolamento acustico;
- strato portante: strato strutturale (come, ad esempio, il solaio) atto a resistere ai carichi trasmessi dalla pavimentazione;
- strato ripartitore: strato avente la funzione di trasmettere le sollecitazioni della pavimentazione allo strato portante;
- strato di compensazione: strato avente la funzione di fissare la pavimentazione e di compensare eventuali dislivelli.
- Il direttore dei lavori, ai fini dell'accettazione dei prodotti, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni contrattuali.

Requisiti di accettazione

L'analisi dei requisiti dei prodotti per pavimentazioni deve essere condotta nel rispetto della norma **UNI 7999**. In particolare, la pavimentazione dovrà resistere:

- alle forze agenti in direzione normale e tangenziale;
- alle azioni fisiche (variazioni di temperatura e umidità);
- all'azione dell'acqua (pressione, temperatura, durata del contatto, ecc.);
- ai fattori chimico-fisici (agenti chimici, detersivi, sostanze volatili);
- ai fattori elettrici (generazione di cariche elettriche);
- ai fattori biologici (insetti, muffe, batteri);
- ai fattori pirici (incendio, cadute di oggetti incandescenti, ecc.);
- ai fattori radioattivi (contaminazioni e alterazioni chimico fisiche).

Per effetto delle azioni sopraelencate, la pavimentazione non dovrà subire le alterazioni o i danneggiamenti indicati dalla norma **UNI 7999**, nello specifico:

- deformazioni;
- scheggiature;
- abrasioni;
- incisioni;



Municipalità 7

**Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno
Direzione**

- variazioni di aspetto;
- variazioni di colore;
- variazioni dimensionali;
- vibrazioni;
- rumori non attenuati;
- assorbimento d'acqua;
- assorbimento di sostanze chimiche;
- assorbimento di sostanze detersive;
- emissione di odori;
- emissione di sostanze nocive.

Piastrelle in ceramica.

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto, tenendo conto che le dimensioni

commerciali e/o tradizionali (cotto, cottoforte, gres, ecc.) devono essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura

mediante estrusione (metodo A) o pressatura (metodo B) a temperatura ambiente o con altri processi produttivi (metodo C).

Il rivestimento deve essere vetroso e impermeabile ai liquidi. La superficie delle piastrelle non smaltate deve essere levigata.

NORME DI RIFERIMENTO GENERALI

R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 – Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazione;

UNI 7998 – Edilizia. Pavimentazioni. Terminologia;

UNI 7999 – Edilizia. Pavimentazioni. Analisi dei requisiti.

NORMA DI RIFERIMENTO PER LA POSA IN OPERA

UNI 10329 – Posa dei rivestimenti di pavimentazione. Misurazione del contenuto di umidità negli strati di supporto cementizi o simili.

Art.78 - Esecuzione di Intonaci

Generalità

L'esecuzione degli intonaci deve sempre essere preceduta da un'accurata preparazione delle superfici.

Le superfici da intonacare devono essere ripulite da eventuali grumi di malta, regolarizzate nei punti più salienti e poi accuratamente bagnate.

Nel caso di murature in blocchetti di calcestruzzo o pareti in getto di calcestruzzo, l'esecuzione degli intonaci deve essere preceduta da un rinzafo di malta fluida di sabbia e cemento applicata a cazzuola e tirata a frattazzo lungo in modo da formare uno strato molto scabro dello spessore non superiore a 5 mm.

Non si può procedere all'esecuzione di intonaci, in particolare quelli esterni, quando le strutture non siano protette dagli agenti atmosferici, ossia quando vi sia la possibilità che le acque di pioggia possano imbibire le superfici da intonacare e neppure quando la temperatura minima nelle 24 ore sia tale da pregiudicare la buona presa della malta. A questa limitazione si può derogare nel caso degli intonaci interni eseguiti in ambienti provvisoriamente chiusi e provvisti di adeguate sorgenti di calore.

Nel caso dell'esecuzione di intonaci su murature appoggiate contro strutture in conglomerato di cemento armato che saranno lasciate a vista, in corrispondenza delle linee di giunzione si devono realizzare scuretti aventi larghezza di 1 cm e profondità di 50 cm - se a spigolo vivo - o a 45° se le strutture in calcestruzzo si presentano con spigoli smussati.

Se espressamente indicato nei disegni di progetto esecutivo, in corrispondenza dell'intersezione tra i piani verticali e i piani orizzontali degli intonaci interni, devono essere realizzati degli scuretti sui piani verticali aventi altezza 1 cm e profondità 50 cm.

Nel caso di intonaci da applicare su strutture di calcestruzzo di cemento armato, si prescrive l'impiego di una rete metallica (o altro materiale idoneo) fissato al supporto allo scopo di eliminare la cavillatura lungo le linee di contatto tra i due materiali di diversa costituzione.

Gli intonaci finiti devono avere lo spessore maggiore o uguale a quello indicato nel progetto esecutivo o voce dell'elenco prezzi, compreso l'onere per la formazione degli spigoli, angoli, sigillature all'incrocio con i pavimenti e i rivestimenti e quanto altro richiesto dalla direzione dei lavori.

Municipalità 7

**Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno
Direzione**

Intonaci su superfici vecchie

Per l'esecuzione degli intonaci su superfici vecchie, mai intonacate, si deve procedere al preliminare distacco di tutti gli elementi non perfettamente solidali con la muratura sottostante e alla lavatura delle superfici, in modo da garantire l'assoluta pulizia.

Intonaci da eseguire su altri esistenti

Per l'esecuzione di intonaci su altri già esistenti, si dovrà procedere al preliminare distacco di tutti i tratti di intonaco che non siano perfettamente solidali con la muratura sottostante, quindi si procederà a un'adeguata picconatura per creare una superficie su cui il nuovo intonaco possa aderire perfettamente e successivamente alla lavatura delle superfici in modo da garantire l'assoluta pulizia.

Intonaco grezzo o rinzafo rustico

L'intonaco grezzo deve essere costituito da uno strato di rinzafo rustico, applicato con predisposte poste e guide, su pareti, soffitti e volte sia per interni sia per esterni. Ad applicazione conclusa non dovranno notarsi parti mancanti anche di piccole dimensioni e la superficie dovrà essere sufficientemente ruvida da garantire l'ancoraggio dello strato successivo.

L'applicazione può essere eseguita senza l'uso di guide, a mano con cazzuola o con macchina intonatrice con successiva regolarizzazione dello strato di malta mediante staggiatura. L'intonaco può essere composto:

- con malta di calce e pozzolana, composta da 120 kg di calce idrata per 1 m3 di pozzolana vagliata;
- con malta bastarda di calce, sabbia e cemento composta da 0,35 m3 di calce spenta, 100 kg di cemento tipo 325 e 0,9 m3 di sabbia;
- con malta cementizia composta da 300 kg di cemento tipo 325 per 1 m3 di sabbia;
- con malta preconfezionata di calce naturale, costituita esclusivamente da aggregati di sabbie a polveri carbonatiche selezionate in curva granulometrica 0-4, legante di calce aerea e calce idraulica bianca.

Intonaco grezzo fratazzato o traversato

L'intonaco grezzo fratazzato (o traversato) deve essere costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato fratazzato rustico, applicato con predisposte poste e guide (o sestì), su pareti e soffitti, sia per interni sia per esterni.

Intonaco civile

L'intonaco civile avrà uno spessore minimo di 1,5 cm e dovrà essere formato da tre strati di cui il primo di rinzafo, un secondo tirato in piano con regolo e fratazzo con predisposte poste e guide ed un terzo di rifinitura formato da uno strato di colla della stessa malta passata al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico o alla pezza, per pareti, soffitti e volte, sia all'interno che all'esterno. L'intonaco potrà essere eseguito con malta di cui alla voce specifica.

Intonaco liscio

L'intonaco liscio avrà lo spessore di mm 15 e si comporrà di due strati; il primo strato a rinzafo dello spessore di mm 10 sarà bene eseguito con malta di cemento e sabbia fina, ben lavata, nelle proporzioni di kg 400 di cm per ogni mc di sabbia; il secondo strato dello spessore di mm 5 sarà formato con malta a kg 600 di cemento per ogni mc di sabbia fina e sarà ben compresso e tirato a liscio con la cazzuola.

Paraspigoli in lamiera zincata

I paraspigoli devono essere applicati prima della formazione degli intonaci, e devono essere costituiti da profilati in lamiera zincata dell'altezza minima di 170 cm e dello spessore di 1 mm.

Art.79 - Opera di tinteggiatura

La preparazione di superfici murarie prevedono:

Raschiatura e spazzolatura su intonaco

L'operazione di raschiatura e spazzolatura dovrà essere effettuata con raschietti di acciaio e spazzole di saggina su superfici murarie con finitura a civile od a rustico e la stessa dovrà servire ad eliminare dalle superfici murarie ogni corpo estraneo.

Raschiatura e spazzolatura di vecchie pitture

L'operazione di raschiatura e spazzolatura dovrà essere effettuata con raschietti di acciaio e spazzole di saggina e dovrà servire per la preparazione del fondo di superfici murarie già verniciate al fine di eliminare dalle stesse eventuali vecchie pitture che non permettano una perfetta applicazione delle successive mani di pittura.



Municipalità 7

**Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno
Direzione**

Sgrassaggio e lavaggio

L'operazione dovrà essere effettuata mediante l'impiego di acqua e detersivi o diluenti su superfici murarie verniciate e dovrà servire ad eliminare dalle superfici trattate ogni traccia di sporco, grasso, unto ed eventuali altri corpi estranei.

Lavaggio di preparazione per successiva tinteggiatura - L'operazione di lavaggio dovrà essere effettuata su superfici lisciate a gesso oppure su qualsiasi superficie tinteggiata con idropittura mediante l'impiego di acqua semplice o di acqua e soda al fine di rendere le superfici trattate perfettamente pulite e comunque idonee a ricevere le successive mani di pittura. Detta operazione dovrà servire ad eliminare ogni traccia di preesistenti pitture a gesso e colla e, nel caso di superfici precedentemente trattate con idropitture, comprenderà una preventiva spolveratura e dovrà servire a togliere ogni traccia di polvere presente sulle superfici.

Rasatura con stucco a colla o resino-cementizio

La rasatura dovrà essere eseguita su pareti e soffitti ad intonaco civile con lisciatura a due riprese incrociate e successiva abrasivatura.

Rasatura con stucco sintetico

L'operazione dovrà essere eseguita su superfici in legno lisce o lavorate e potrà inoltre essere utilizzata per stuccature di particolari superfici metalliche in lamiera.

Stuccatura saltuaria

L'operazione potrà essere effettuata sulle medesime superfici su superfici murarie lisciate a gesso per piccoli ritocchi (in numero mediamente di circa una ogni m2.) e sarà liquidata su tutte le superfici ritoccate.

Carteggiatura

L'operazione di carteggiatura dovrà essere utilizzata per la preparazione di superfici in legno grezzo o preparate con stucco o già verniciate, fino a renderle perfettamente levigate ed idonee ad essere verniciate.

Applicazione prodotti vernicianti

All'atto della verniciatura i supporti devono presentarsi preparati secondo le norme riportate ai punti precedenti.

I supporti da verniciare dovranno essere perfettamente asciutti e la temperatura ambiente dovrà essere compresa entro i limiti indicati dalle schede tecniche di ciascun prodotto.

Il prodotto utilizzato dovrà essere miscelato accuratamente prima dell'applicazione che potrà essere a pennello, a rullo o a spruzzo in tre mani intervallate da 12 ore.

Il prodotto da utilizzare sarà una pittura lavabile per interno ad elevato potere coprente. Dotata di elevata capacità di copertura, ottima opacità e forte potere mascherante sulle imperfezioni del supporto. Di elevata traspirabilità per favorire il naturale passaggio del vapore attraverso le murature e garantire al supporto un ottimo grado di traspirazione ed una buona idrorepellenza. Di facile applicazione per assicurare una buona finitura estetica con aspetto opaco.

Art.80 - Vernici, smalti, pitture, ecc.

Generalità

I contenitori originali delle vernici e delle pitture devono rimanere sigillati in cantiere fino al momento dell'impiego dei prodotti contenuti. Quando una parte di vernice viene estratta, i contenitori devono essere richiusi con il loro coperchio originale. Lo stato e la sigillatura dei contenitori devono essere sottoposti all'esame del direttore dei lavori. La stessa verifica deve essere attuata al momento dell'apertura dei contenitori, per controllare lo stato delle vernici o delle pitture.

Tutti i prodotti dovranno essere accompagnati dalle schede tecniche rilasciate dal produttore ai fini della verifica della corretta preparazione e applicazione. Le schede dovranno essere formalmente trasmesse alla direzione dei lavori.

Vernici protettive antiruggine

Le vernici antiruggine su superfici non zincate devono essere a base di zinco, minio oleofenolico o cromato.

Smalti

Gli smalti devono possedere buone caratteristiche di copertura, distensione e adesione, stabilità di colore e resistenza elevata alle condizioni atmosferiche esterne che generalmente possono verificarsi nella zona ove devono essere impiegati.



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno
Direzione

Diluenti

I diluenti da impiegarsi devono essere del tipo prescritto dal produttore delle vernici e degli smalti adottati.

In ogni caso, devono essere di tipo e composizione tale da non alterare né sminuire minimamente le caratteristiche del prodotto da diluire.

Idropitture lavabili

Devono essere a base di resine sintetiche con composizione adatta per gli impieghi specifici, rispettivamente per interno o per esterno.

Trascorsi 15 giorni dall'applicazione, devono essere completamente lavabili senza dar luogo a rammollimenti dello strato, alterazioni della tonalità del colore o altri deterioramenti apprezzabili.

Stucchi

Gli stucchi per la regolarizzazione delle superfici da verniciare devono avere composizione tale da permettere la successiva applicazione di prodotti verniciati sintetici. Devono, inoltre, avere consistenza tale da essere facilmente applicabili, aderire perfettamente alla superficie su cui sono applicati ed essiccare senza dar luogo a screpolature, arricciature o strappi. Dopo l'essiccazione, gli stucchi devono avere durezza adeguata all'impiego cui sono destinati.

NORME DI RIFERIMENTO

UNI 10997 - Edilizia. Rivestimenti su supporti murari esterni di nuova costruzione con sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura ed impregnazione superficiale. Istruzioni per la progettazione e l'esecuzione;

UNI 8681 - Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura e impregnazione superficiale. Criteri generali di classificazione;

UNI 8755 - Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti. Caratteristiche di attitudine all'immagazzinamento e all'applicazione;

UNI 8756 - Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti. Caratteristiche di identificazione e metodi di prova;

UNI 8757 - Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti. Criteri per l'informazione tecnica;

UNI 8758 - Edilizia. Sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti. Criteri per l'informazione tecnica;

UNI EN 1062-1 - Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura per muratura e calcestruzzo esterni. Parte 1: Classificazione;

UNI EN 1062-3 - Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo. Parte 3: Determinazione della permeabilità all'acqua liquida;

UNI EN 1062-6 - Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo. Determinazione della permeabilità all'anidride carbonica;

UNI EN 1062-7 - Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura per muratura e calcestruzzo esterni. Parte 7: Determinazione delle proprietà di resistenza alla screpolatura;

UNI EN 1062-11 - Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo. Metodi di condizionamento prima delle prove;

UNI EN 13300 - Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura all'acqua per pareti e soffitti interni. Classificazione;

UNI EN 927-1 - Prodotti vernicianti. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Classificazione e selezione;

UNI EN 927-2 - Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 2: Specifica delle prestazioni;

UNI EN 927-3 - Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 3: Prova d'invecchiamento naturale;

UNI EN 927-5 - Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 5: Determinazione della permeabilità all'acqua liquida;

UNI EN 927-6 - Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 6: Esposizione di rivestimenti per legno all'invecchiamento artificiale utilizzando lampade fluorescenti e acqua;

UNI EN ISO 12944-1 - Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. Introduzione generale;

UNI EN ISO 12944-2 - Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura.



Municipalità 7

**Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno
Direzione**

Classificazione degli ambienti;

UNI EN ISO 12944-3 - Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura - Considerazioni sulla progettazione;

UNI EN ISO 12944-4 - Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura - Tipi di superficie e loro preparazione;

UNI EN ISO 12944-5 - Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. Parte 5: Sistemi di verniciatura protettiva;

UNI 10527 - Prodotti vernicianti. Preparazione dei supporti di acciaio prima dell'applicazione di pitture e prodotti simili. Prove per valutare la pulizia delle superfici. Prova in campo per prodotti solubili di corrosione del ferro;

UNI 10560 - Prodotti vernicianti. Pitture murali in emulsione per interno. Resistenza al lavaggio. Metodo della spazzola;

UNI 11272 - Pitture e vernici. Linee guida per la stesura di garanzie tecniche di durata per rivestimenti ottenuti con prodotti vernicianti;

UNI 8305 - Prodotti vernicianti. Esame preliminare e preparazione dei campioni per il collaudo;

UNI 8405 - Materie prime per prodotti vernicianti. Comparazione del colore in massa dei pigmenti;

UNI 8406 - Materie prime per prodotti vernicianti. Comparazione del tono in diluizione e del potere colorante dei pigmenti;

UNI 8901 - Prodotti vernicianti. Determinazione della resistenza all'urto.

Art.81 - Impermeabilizzazioni di coperture piane

Generalità

Tutte le superfici sulle quali il manto impermeabile dovrà essere posato in opera verranno preventivamente trattate con una mano di primer bituminoso e prima della posa della membrana bituminosa bisognerà attendere la completa essiccazione del prodotto.

Nelle impermeabilizzazioni in argomento lo strato impermeabilizzante sarà costituito da doppio strato di guaina in materiale elastomerico della migliore qualità i cui requisiti dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle normative vigenti in materia.

La posa in opera delle guaine sarà effettuata in completa aderenza con il manto di copertura preesistente. La posa in aderenza sarà effettuata con incollaggio mediante l'impiego di bitume ossidato a caldo (180 – 200°C) in ragione di 1.3 - 1.5 Kg/mq; in alternativa si eseguirà fissando la membrana impermeabilizzante al suo supporto per tutta la sua superficie, mediante sfiammatura con un cannello a gas propano. Tale tecnica deve essere obbligatoriamente usata nelle zone perimetrali e sui risvolti verticali.

La giunzione sia laterale che trasversale delle singole foglie sarà realizzata stendendo i rotoli in parallelo, sulla superficie bitumata o meno secondo il sistema di posa, curando di sovrapporre sempre un margine superiore a 10 cm. del rotolo successivo adiacente su quello già steso, così fino alla completa collocazione di tutti i rotoli. Nel caso specifico di posa in doppio strato il secondo strato deve essere incollato a fiamma in aderenza totale sul primo, a teli sfalsati di 500 mm rispetto a questo.

Nel caso di incollaggio con bitume sarà molto importante che le sovrapposizioni laterali e terminali restino prive di bitume onde garantire una perfetta aderenza dei prodotti adesivi.

Sia nella fase di stendimento, che in quella di eventuale ancoraggio, le guaine non dovranno essere sottoposte a tensioni. La saldatura dei lembi sarà eseguita con gli adatti adesivi forniti o indicati dalle Ditte produttrici, previa pulizia con idoneo solvente delle superfici da sottoporre a collaggio, la giunzione sarà quindi sottoposta a pressione con rullino gommato fino a provocare la fuoriuscita della pasta adesiva si da formare un bordino sigillante.

I raccordi verticali, i profili di coronamento ed altri punti particolari, ove non fosse possibile eseguirli risvoltando con continuità le stesse guaine, saranno rivestiti con strisce dello stesso materiale, con sovrapposizione orizzontale di non meno di 30 cm. di larghezza, di cui almeno 15 cm. da interessare alla saldatura con il sottostante manto. La parte verticale sarà fissata con idonei adesivi e protetta con scossaline metalliche e/o con sigillanti in rapporto ai particolari costruttivi stabiliti dalla D.L.

Angoli interni ed esterni, colletti, bocchettoni di scarico, sfiatatoi, supporti di antenne, ecc, dovranno essere appositamente controllati, adeguati o se necessario sostituiti con elementi prefabbricati con i necessari raccordi e svassi onde garantire l'assoluta impermeabilità e durabilità dei collegamenti.



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

La protezione del manto impermeabile è da ritenersi comunque necessaria dovrà essere realizzata con pitture metallizzanti all'alluminio. La pittura sarà costituita da dispersione di pigmento di alluminio di elevata purezza (in percentuale non inferiore al 20%) in veicolo resinoso secondo norme UNI vigenti.

La pittura verrà data in doppia mano (0.10 Kg/mq. per mano a distanza non inferiore a 24 h) non prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla completa esecuzione del manto asfaltico o bituminoso, e sarà applicata su manto perfettamente asciutto, previamente sgrassato e sottoposto ad energico lavaggio. I prodotti per impermeabilizzazioni e per coperture piane sono sotto forma di:

- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo o a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo o a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.

Classificazione delle membrane

Le membrane si classificano in base:

- a) al materiale componente, per esempio:
 - bitume ossidato fillerizzato;
 - bitume polimero elastomero;
 - bitume polimero plastomero;
 - etilene propilene diene;
 - etilene vinil acetato, ecc.
- b) al materiale di armatura inserito nella membrana, per esempio:
 - armatura vetro velo;
 - armatura poliammide tessuto;
 - armatura polipropilene film;
 - armatura alluminio foglio sottile, ecc.
- c) al materiale di finitura della faccia superiore, per esempio:
 - poliestere film da non asportare;
 - polietilene film da non asportare;
 - graniglie, ecc.
- d) al materiale di finitura della faccia inferiore, per esempio:
 - poliestere non tessuto;
 - sughero;
 - alluminio foglio sottile, ecc.

Prodotti forniti in contenitori

I prodotti forniti in contenitori possono essere:

- mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
- asfalti colati;
- malte asfaltiche;
- prodotti termoplastici;
- soluzioni in solvente di bitume;
- emulsioni acquose di bitume;
- prodotti a base di polimeri organici.

Il direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura. In ogni caso, l'appaltatore dovrà consegnare l'attestato di conformità della fornitura.

Le membrane per coperture di edifici, in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (per esempio: strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.), devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza, alla norma **UNI 8178**.

Membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua

Le caratteristiche da considerare ai fini dell'accettazione delle membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua sono le seguenti (norma **UNI 8629**, varie parti):

- tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
- difetti, ortometria e massa areica;
- resistenza a trazione e alla lacerazione;



Municipalità 7

**Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno
Direzione**

- punzonamento statico e dinamico;
- flessibilità a freddo;
- stabilità dimensionale in seguito ad azione termica;
- stabilità di forma a caldo;
- impermeabilità all'acqua e comportamento all'acqua;
- permeabilità al vapore d'acqua;
- resistenza all'azione perforante delle radici;
- invecchiamento termico in aria e in acqua;
- resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);
- resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);
- giunzioni resistenti a trazione e impermeabili all'aria.

I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla direzione dei lavori.

Membrane destinate a formare strati di protezione

Le caratteristiche da considerare ai fini dell'accettazione delle membrane destinate a formare strati di protezione sono le seguenti (norma **UNI 8629**, varie parti):

- tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
- difetti, ortometria e massa areica;
- resistenza a trazione e alle lacerazioni;
- punzonamento statico e dinamico;
- flessibilità a freddo;
- stabilità dimensionali a seguito di azione termica;
- stabilità di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR);
- comportamento all'acqua;
- resistenza all'azione perforante delle radici;
- invecchiamento termico in aria;
- giunzioni resistenti a trazione;
- l'autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco.

I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla direzione dei lavori.

NORME DI RIFERIMENTO

UNI 8178 - Edilizia. Coperture. Analisi degli elementi e strati funzionali;

UNI EN 1504-1 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 1: Definizioni;

UNI EN 1504-2 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo;

UNI EN 1504-3 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 3: Riparazione strutturale e non strutturale.

Art.82 - Risanamento di calcestruzzo

La tecnica di intervento per il ripristino dei cornicioni delle facciate e dei travetti dei solai può essere sintetizzata nelle seguenti fasi:

- scalpellatura meccanica delle parti ammalorate;
- pulizia e spazzolatura delle armature esistenti;
- preparazione delle superfici da ripristinare;
- applicazione del materiale di ripristino;
- finitura superficiale
- stagionatura.

Scalpellatura meccanica

L'asportazione del calcestruzzo delle superfici fino a rinvenimento totale delle armature longitudinali e trasversali e comunque per uno spessore di almeno 5 cm, necessario ad asportare tutto il calcestruzzo ammalorato, avverrà



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

preferibilmente mediante scalpellatura o scarifica meccanica, adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare il danneggiamento delle strutture superstiti.

La superficie del calcestruzzo di supporto dovrà risultare macroscopicamente ruvida (asperità non inferiore a 5 mm di profondità) allo scopo di ottenere la massima aderenza tra il nuovo ed il vecchio materiale.

Tale macro ruvidità è indispensabile affinché si realizzi il meccanismo dell'espansione contrastata che è alla base del funzionamento dei materiali a ritiro compensato.

Se i conglomerati a ritiro compensato venissero applicati in assenza di contrasto (ruvidità del supporto, confinamento e armatura per gli spessori > 30 mm), sarebbero destinati inevitabilmente a perdere aderenza con il supporto durante l'espansione iniziale ed ad avere fessure da ritiro igrometrico. È necessario quindi prevedere un'armatura di contrasto per spessori > 30 mm.

Trattamento ferri d'armatura

I ferri di armatura ordinaria del calcestruzzo armato messi a nudo in fase di esportazione del conglomerato cementizio ammalorato dovranno essere eventualmente risagomati e accuratamente puliti, mediante sabbiatura, rimuovendo qualsiasi traccia di ruggine.

Nel caso in cui gli interventi di ripristino siano locali e non generalizzati è opportuno applicare sulle barre di armatura esistenti, opportunamente pulite, una malta cementizia anticorrosiva rispondente alla 1504-7. Il prodotto passivante dovrà possedere un pH superiore a 12 per garantire la passivazione dell'armatura e dovrà essere applicato a pennello in due mani per uno spessore minimo di 2 mm. Lo stesso trattamento può essere evitato nel caso in cui il trattamento di ripristino sia generalizzato e purché sulla superficie ripristinata sia poi applicato un protettivo superficiale elastomerico cementizio.

Il prodotto passivante dovrà rispondere ai requisiti prestazionali essenziali previsti dalla norma armonizzata UNI EN 1504 parte 7. In particolare:

Caratteristiche prestazionali essenziali	Metodo di prova	Valori di riferimento per il passivante
Adesione al supporto	EN 1542	≥ 2 MPa
Resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio	EN 15184	Carico pari almeno all'80% del carico determinato su armatura non rivestita
Resistenza alla corrosione	EN 15183	Dopo la serie dei cicli le barre d'acciaio rivestite devono essere esenti da corrosione. La penetrazione della ruggine all'estremità della piastra d'acciaio priva di rivestimento deve essere < 1 mm

Messa in opera delle miscele di ripristino

La messa in opera della malta tissotropica monocomponente, a ritiro compensato e a presa normale, per elevate prevalenze o lunghe distanze, a base cementizia, composta da leganti idraulici resistenti ai solfati, aggregati selezionati, fibre sintetiche in poliacrilonitrile, inibitore di corrosione organico, speciali additivi espansivi e ritentori d'acqua sarà eseguita a spruzzo, a mezzo di pompa intonacatrice, in uno spessore compreso tra 1 e 5 cm per strato.

Qualora gli spessori superino i 3 cm è necessario prevedere una rete metallica o di altro materiale per garantire il contrasto all'espansione della malta e la corretta aderenza di questa al supporto.

Malte tissotropiche da ripristino

Per il ripristino si utilizzerà una malta tissotropica, a ritiro compensato e a presa normale, per elevate prevalenze o lunghe distanze, a base cementizia, composta da leganti idraulici resistenti ai solfati, aggregati selezionati, fibre sintetiche in poliacrilonitrile, inibitore di corrosione organico, speciali additivi espansivi e ritentori d'acqua per la ricostruzione di strutture degradate in calcestruzzo. La malta dovrà essere addizionata con opportuno additivo anti ritiro (SRA) per consentire la corretta espansione all'aria del materiale. L'applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto asportando il calcestruzzo ammalorato fino ad ottenere un

Municipalità 7

**Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno
Direzione**

sottofondo solido, esente da parti in distacco e sufficientemente ruvido. Il prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, a spruzzo con pompa intonacatrice, in uno spessore compreso tra 1 e 5 cm per strato. Spessori superiori a 3 cm devono essere eseguiti solo dopo aver posizionato dei ferri di contrasto avendo cura di applicare un copriferro di almeno 2 cm.

Il prodotto dovrà rispondere ai requisiti prestazionali essenziali ed aggiuntivi previsti dalla norma armonizzata UNI EN 1504 parte 3 per le malte strutturali di classe R4. In particolare:

Caratteristiche prestazionali essenziali	Metodo di prova	Valori di riferimento per la malta di classe R4
Resistenza a compressione	EN 12190	≥ 45 MPa
Contenuto di ioni cloruro	EN 1015-17	$\leq 0,05\%$
Legame di aderenza	EN 1542	≥ 2 MPa
Durabilità – resistenza alla carbonatazione	EN 13295	$dk \leq cl_s$ di controllo
Durabilità, compatibilità termale, gelo-di-sgelo.	EN 13687-1	Forza di legame ≥ 2 MPa dopo 50 cicli
Modulo elastico	EN 13412	≥ 20 MPa
Assorbimento capillare (permeabilità all'acqua)	EN 13057	$\leq 0,5$ kgm ² h ^{-0,5}

In aggiunta alle caratteristiche prestazionali essenziali sopra elencate, la malta R4 deve rispettare le ulteriori prescrizioni progettuali:

Prestazioni aggiuntive	Metodo di prova	Valori di riferimento
Resistenza alla flessione	EN 196-1	≥ 8 MPa
Resistenza allo sfilamento delle barre in acciaio	RILEM – CEB – FIB RC6 -78	≥ 25 MPa
Risultato all'O-ring test	-	Nessuna fessurazione dopo 180 giorni
Espansione contrastata all'aria	UNI 8147 mod.	≥ 400 μ m/m
Resistenza al fuoco	EN 13501-1	Classe A1

Note:

- Si definiscono a ritiro compensato malte, betoncini e calcestruzzi che compensano il ritiro igrometrico con una opportuna reazione espansiva nella fase iniziale dell'indurimento. Le azioni di espansione per il controllo del ritiro dovranno avvenire in fase di indurimento del materiale e non quando esso ha consistenza plastica.
- Le fibre sintetiche poliacriliche contribuiscono a contrastare la fessurazione dei materiali cementizi conseguente al ritiro plastico.

Finitura superficiale

Dopo l'applicazione delle miscele di ripristino la superficie di intradosso del martello ed i risvolti dovranno essere regolarizzati al fine di ottenerne la planarità mediante tirata staggia.

Si procederà quindi a successiva fratazzatura dell'intradosso da eseguirsi dopo un certo tempo dall'applicazione in funzione delle condizioni climatiche.

Stagionatura

Una corretta stagionatura è fondamentale per evitare la formazione di fessure dovute all'immediata evaporazione di parte dell'acqua di impasto sotto l'azione del sole e del vento.

Ultimate le operazioni di finitura superficiale si procederà quindi ad accurata stagionatura della malta mediante applicazione di acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo l'applicazione.



Municipalità 7

**Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno
Direzione**

Art.83 - Impianti elettrici

I materiali e gli apparecchi relativi agli impianti elettrici devono essere rispondenti alle prescrizioni progettuali e devono avere le caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche e all'umidità, alle quali potranno essere esposti durante l'esercizio. I componenti elettrici previsti da specifiche direttive europee devono riportare il marchio CE.

I componenti elettrici previsti dalla legge n. 791/1977 e per i quali esista una specifica norma, possono essere muniti di marchio IMQ o di altro marchio di conformità (rilasciato da un laboratorio riconosciuto o da organismi competenti) oppure di dichiarazione di conformità alla norma rilasciata dal costruttore.

NORME DI RIFERIMENTO

I materiali elettrici devono essere conformi alle leggi e regolamenti vigenti, in particolare:

Legge 1° marzo 1968, n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

Legge 18 ottobre 1977, n. 791 - Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

D.M. 10 aprile 1984 - Disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter;

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

Legge 17 aprile 1989, n. 150 - Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva;

D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;

Legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti;

D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 - Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti;

D.M. 22 febbraio 1992 - Modello di dichiarazione di conformità;

D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 - Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;

D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 - Attuazione della direttiva 93/68/CEE, in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 - Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;

D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;

D.M. 10 marzo 2005 - Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio;

D.M. 15 marzo 2005 - Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo;

D.M. 28 aprile 2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi;

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Art.84 - Idoneità delle opere provvisorie

Le opere provvisorie, in legno o in ferro, devono essere allestite sulla base di giustificati calcoli di resistenza e devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro, secondo le prescrizioni specifiche del piano di sicurezza. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare le parti



Municipalità 7

Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno

Direzione

non ritenute più idonee.

Per le lavorazioni si fa riferimento alle norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi mobili, ecc., contenute nel DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

II RUP

arch. Laura Bellino

Firmato digitalmente

Il Direttore

dr. Roberta Sivo

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.lgs. 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.

Comune di Napoli Città Metropolitana di Napoli

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Accordo quadro avente ad oggetto i "Lavori di manutenzione ordinaria delle scuole di ambito territoriale della Municipalità 7, triennio 2024-2026".
Importo lavoro pari ad € 700.000,00 e Importo complessivo dell'appalto
comprese somme a disposizione pari ad € 865.434,00.

COMMITTENTE: Comune di Napoli - Municipalità 7

Napoli, 19/04/2024

IL TECNICO





Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		R.
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					
Nr. 1 NP 01	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>					
	Intervento di sostituzione dell'interruttore del punto luce comprensivo della cassetta, della supporto, della placca, della rimozione di quello esistente e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte					
	E L E M E N T I:					
	(E) [CAM24_MT.L01.002.001] Apparecchi Interruttore 1P tipo normale	cad	1,000	4,99	4,99	MAT/PR
	(E) [CAM24_MT.L01.004.001] Supporti e placche Placche per supporti ad 1 P	cad	1,000	1,79	1,79	MAT/PR
	(E) [CAM24_MT.L01.005.002] Varie Tassello tipo Fischer foro mm 6	cad	4,000	0,22	0,88	MAT/PR
	(E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ...	h	0,170	29,64	5,04	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ...	h	0,170	33,09	5,63	MDO/RU
	Sommano euro				18,33	
	Spese Generali 14.00% * (18.33) euro				2,57	
Nr. 2 NP 02	Intervento di risoluzione guasto elettrico					
	E L E M E N T I:					
	(E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ...	h	1,000	29,64	29,64	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ...	h	1,000	33,09	33,09	MDO/RU
	Sommano euro				62,73	
	Spese Generali 14.00% * (62.73) euro				8,78	
	Sommano euro				71,51	
	Utili Impresa 10% * (71.51) euro				7,15	
	T O T A L E euro	cad			78,66	
Nr. 3 NP 03	Intervento di sostituzione del punto presa UNEL comprensivo della rimozione di quello esistente e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte					
	E L E M E N T I:					
	(E) [CAM24_MT.L01.002.013] Apparecchi Presa UNEL tipo normale terra centrale	cad	1,000	9,07	9,07	MAT/PR
	(E) [CAM24_MT.L01.003.046] Canalizzazioni Scatola IP 40 2 P	cad	1,000	2,29	2,29	MAT/PR
	(E) [CAM24_MT.L01.005.002] Varie Tassello tipo Fischer foro mm 6	cad	4,000	0,22	0,88	MAT/PR
	(E) [CAM24_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ...	h	0,170	29,64	5,04	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.M.001.005] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C ...	h	0,170	33,09	5,63	MDO/RU
	Sommano euro				22,91	
	Spese Generali 14.00% * (22.91) euro				3,21	
	Sommano euro				26,12	
Nr. 4 NP 04	Intervento di sostituzione del pincus esistente con uno nuovo, nel prezzo è compreso quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte					
	E L E M E N T I:					
	(E) [CAM24_MT.I.001.269] Materiali per impianti idricosanitari Rubinetto a maschio in ...	cad	1,000	3,09	3,09	MAT/PR
	(L) vario materiale di consumo	corpo	1,000	0,25	0,25	
	(E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato	h	0,100	28,62	2,86	MDO/RU
	Sommano euro				6,20	
	Spese Generali 14.00% * (6.20) euro				0,87	
	Sommano euro				7,07	
	Utili Impresa 10% * (7.07) euro				0,71	
	T O T A L E euro	cadauno			7,78	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					
Nr. 5 NP 05	Intervento di sostituzione del sifone esistente, nel prezzo è compreso lo smontaggio di quello esistente e quant'altro necessario per realizzare l'opera a regola d'arte E L E M E N T I: (E) [CAM24_MT.I.001.096] Materiali per impianti idricosanitari Sifone da incasso con ... (L) vario materiale di consumo (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato Sommano euro Spese Generali 14.00% * (25.27) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (28.81) euro T O T A L E euro	cad corpo h	1,000 1,000 0,200	17,05 2,50 28,62	17,05 2,50 5,72 25,27 3,54 28,81 2,88 31,69	MAT/PR MDO/RU
Nr. 6 NP 06	Intervento di sostituzione di rubinetto ad angolo con potagomma compreso quanto altro necessario per dare il lavoro completo E L E M E N T I: (E) [CAM24_MT.I.001.075] Materiali per impianti idricosanitari Rubinetto ad angolo co ... (L) vario materiale di consumo (E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato Sommano euro Spese Generali 14.00% * (30.86) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (35.18) euro T O T A L E euro	cad corpo h h	1,000 1,000 0,300 0,300	12,37 2,20 25,68 28,62	12,37 2,20 7,70 8,59 30,86 4,32 35,18 3,52 38,70	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
Nr. 7 NP 07	Intervento di sostituzione del gruppo di scarico per cassetta wc completo, nel prezzo è compreso quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte E L E M E N T I: (E) [CAM24_MT.I.001.056] Materiali per impianti idricosanitari Gruppo scarico per cas ... (L) vario materiale di consumo (E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato Sommano euro Spese Generali 14.00% * (40.29) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (45.93) euro T O T A L E euro	cad corpo h h	1,000 1,000 0,100 0,100	31,76 3,10 25,68 28,62	31,76 3,10 2,57 2,86 40,29 5,64 45,93 4,59 50,52	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
Nr. 8 NP 08	Intervento di sostituzione del lavello con gruppo esterno e sifone nel prezzo è compreso quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte E L E M E N T I: (E) [CAM24_MT.I.001.058] Materiali per impianti idricosanitari Apparecchiatura per la ... (L) vario materiale di consumo (E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato Sommano euro Spese Generali 14.00% * (172.76) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (196.95) euro T O T A L E euro	cad corpo h h	1,000 1,000 0,300 0,300	150,97 5,50 25,68 28,62	150,97 5,50 7,70 8,59 172,76 24,19 196,95 19,70 216,65	MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	A R I P O R T A R E					



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					
Nr. 9 NP 09	Intervento di sostituzione dell'apparecchiatura completa per lavabo con gruppo monocomando, nel computo è compreso quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte					
	E L E M E N T I:					
	(E) [CAM24_MT.I.001.073] Materiali per impianti idricosanitari Apparecchiatura comple ...	cad	1,000	101,07	101,07	MAT/PR
	(L) vari materiali di consumo	corpo	1,000	6,50	6,50	
	(E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune	h	0,350	25,68	8,99	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato	h	0,350	28,62	10,02	MDO/RU
	Sommano euro				126,58	
	Spese Generali 14.00% * (126.58) euro				17,72	
	Sommano euro				144,30	
	Utili Impresa 10% * (144.30) euro				14,43	
	T O T A L E euro	cadauno			158,73	
Nr. 10 NP 10	Intervento di sostituzione dell'apparecchiatura completa per lavabo con gruppo a tre fori, nel prezzo è compreso quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte					
	E L E M E N T I:					
	(E) [CAM24_MT.I.001.074] Materiali per impianti idricosanitari Apparecchiatura comple ...	cad	1,000	79,38	79,38	MAT/PR
	(L) vario materiale di consumo	cadauno	1,000	3,50	3,50	
	(E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune	h	0,300	25,68	7,70	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato	h	0,300	28,62	8,59	MDO/RU
	Sommano euro				99,17	
	Spese Generali 14.00% * (99.17) euro				13,88	
	Sommano euro				113,05	
	Utili Impresa 10% * (113.05) euro				11,31	
	T O T A L E euro	cadauno			124,36	
Nr. 11 NP 11	Intervento di sostituzione del galleggiante, nel prezzo è compreso quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte					
	E L E M E N T I:					
	(L) gallegginate	cadauno	1,000	13,50	13,50	
	(L) vario materiale di consumo	corpo	1,000	2,50	2,50	
	(E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato	h	0,200	28,62	5,72	MDO/RU
	Sommano euro				21,72	
	Spese Generali 14.00% * (21.72) euro				3,04	
	Sommano euro				24,76	
	Utili Impresa 10% * (24.76) euro				2,48	
	T O T A L E euro	cadauno			27,24	
Nr. 12 NP 12	intervento di sostituzione della batteria catis, nel prezzo è compreso quant'altro necessario per dare l'opera a regola d'arte					
	E L E M E N T I:					
	(L) batteria catis	cadauno	1,000	45,50	45,50	
	(L) vario materiale di consumo	a corpo	1,000	5,50	5,50	
	(E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune	h	0,350	25,68	8,99	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato	h	0,350	28,62	10,02	MDO/RU
	Sommano euro				70,01	
	Spese Generali 14.00% * (70.01) euro				9,80	
	Sommano euro				79,81	
	Utili Impresa 10% * (79.81) euro				7,98	
	T O T A L E euro	cadauno			87,79	
	A R I P O R T A R E					



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					
Nr. 13 NP 13	Intervento di sostituzione tubo jolly nel prezzo è compreso quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte E L E M E N T I: (L) tubo jolly (L) vario materiale di consumo (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato	cadauno cadauno h	1,000 1,000 0,100	9,18 1,50 28,62	9,18 1,50 2,86	MDO/RU
	Sommano euro				13,54	
	Spese Generali 14.00% * (13.54) euro				1,90	
	Sommano euro				15,44	
	Utili Impresa 10% * (15.44) euro				1,54	
	T O T A L E euro	cadauno			16,98	
Nr. 14 NP 14	Intervento di sostituzione del tubo flessibile, nel prezzo è compreso quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte E L E M E N T I: (L) tubo flessibile (L) vario materiale di consumo (E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato	cadauno cadauno h	1,000 1,000 0,100	9,90 1,50 28,62	9,90 1,50 2,86	MDO/RU
	Sommano euro				14,26	
	Spese Generali 14.00% * (14.26) euro				2,00	
	Sommano euro				16,26	
	Utili Impresa 10% * (16.26) euro				1,63	
	T O T A L E euro	cadauno			17,89	
Nr. 15 NP 15	pulizia solai di copertura da fogliame o altro materiale con traccolta e rasporto dello stesso materiale, nel prezzo è compreso quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune	h	0,080	25,68	2,05	MDO/RU
	Sommano euro				2,05	
	Spese Generali 14.00% * (2.05) euro				0,29	
	Sommano euro				2,34	
	Utili Impresa 10% * (2.34) euro				0,23	
	T O T A L E euro	mq			2,57	
Nr. 16 NP 16	intervento di pulizia di canali di gronda e pluviali nel prezzo è compreso quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte E L E M E N T I: (E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune	h	0,150	25,68	3,85	MDO/RU
	Sommano euro				3,85	
	Spese Generali 14.00% * (3.85) euro				0,54	
	Sommano euro				4,39	
	Utili Impresa 10% * (4.39) euro				0,44	
	T O T A L E euro	ml			4,83	
Nr. 17 NP 17	Intervento di sostituzione di rubinetto a muro nel prezzo è compreso quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte E L E M E N T I: (L) rubinetto a muri (L) vario materiale di consumo	cadauno a corpo	1,000 1,000	14,50 2,50	14,50 2,50	
	A R I P O R T A R E				17,00	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				17,00	
Nr. 18 NP 18	(E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato	h	0,300	28,62	8,59	MDO/RU
	Sommano euro				25,59	
	Spese Generali 14.00% * (25.59) euro				3,58	
	Sommano euro				29,17	
	Utili Impresa 10% * (29.17) euro				2,92	
	T O T A L E euro	cadauno			32,09	
	Interventi di spostamenti arredi, suppelletili e documentazioni con n. 3 operai e furgone					
	E L E M E N T I:					
	(E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune	h	16,000	25,68	410,88	
	(E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato	h	8,000	28,62	228,96	
Nr. 19 NP 19	(E) [CAM24_AT.E.01.001] Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti ...	h	8,000	36,71	293,68	MDO/RU MDO/RU NL/AT
	Sommano euro				933,52	
	Spese Generali 14.00% * (933.52) euro				130,69	
	Sommano euro				1'064,21	
	Utili Impresa 10% * (1 064.21) euro				106,42	
	T O T A L E euro	giorno			1'170,63	
	Fornitura e posa in opera di vaso bianco a pianta ovale (Ovalino) in porcellana del tipo a cacciata, compreso dadi, anello in gomma, morsetti, viti e ogni opera necessaria per il fissaggio.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune (qt=1/60*40)	h	0,667	25,68	17,13	
	(E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio (qt=1/60*40)	h	0,667	39,65	26,45	
Nr. 20 NP 20	(L) Ovalino	cadauno	1,000	120,00	120,00	MDO/RU MDO/RU
	(L) vario materiale di consumo	a corpo	1,000	2,50	2,50	
	Sommano euro				166,08	
	Spese Generali 14.00% * (166.08) euro				23,25	
	Sommano euro				189,33	
	Utili Impresa 10% * (189.33) euro				18,93	
	T O T A L E euro	cadauno			208,26	
	Fornitura e posa in opera di rompigetto per rubinetto completo di guarnizione e quant'altro necessario per darlo in opera a regola d'arte, compreso lo smontaggio di quello esistente.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune (qt=1/60*2)	h	0,033	25,68	0,85	
Nr. 21 NP 21	(E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio (qt=1/60*2)	h	0,033	39,65	1,31	MDO/RU MDO/RU
	(L) Rompigetto per rubinetti	cadauno	1,000	2,00	2,00	
	(L) vario materiale di consumo	a corpo	1,000	0,50	0,50	
	Sommano euro				4,66	
	Spese Generali 14.00% * (4.66) euro				0,65	
	Sommano euro				5,31	
	Utili Impresa 10% * (5.31) euro				0,53	
	T O T A L E euro	cadauno			5,84	
	Verifica di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici, compreso rilascio di dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08					
	E L E M E N T I:					
Nr. 21 NP 21	(E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune	h	10,000	25,68	256,80	MDO/RU
	(E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	h	10,000	39,65	396,50	MDO/RU
	Sommano euro				653,30	
	A R I P O R T A R E				653,30	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				653,30	
Nr. 22 NP 22	Spese Generali 14.00% * (653.30) euro				91,46	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro				744,76	
	Utili Impresa 10% * (744.76) euro				74,48	
	T O T A L E euro	m2			819,24	
	Disostruzione di colonne pluviali di qualsiasi diametro, ivi compreso la disostruzione di pezzi speciali, ed ogni altro onere e magistero, escluso i ponti di servizio.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune	h	1,000	25,68	25,68	
	(E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	h	1,000	39,65	39,65	
	Sommano euro				65,33	
	Spese Generali 14.00% * (65.33) euro				9,15	
Nr. 23 NP 23	Sommano euro				74,48	MDO/RU MDO/RU
	Utili Impresa 10% * (74.48) euro				7,45	
	T O T A L E euro	cadauno			81,93	
	Intervento di manutenzione dei presidi antincendio degli edifici scolastici mediante le seguenti operazioni - 1) verifica stazione antincendio del gruppo di pressurizzazione consistente in: pulizia e rimozione dei materiali presenti nei locali; controllo dello stato generale del gruppo di pressurizzazione; sostituzione dei galleggianti serbatoi di accumulo dell'acqua; controllo della pressioni nella rete antincendio e verniciatura delle tubazioni di collegamento; controllo e verifiche di funzionamento di tutte le spie luminose inserite nei quadri elettrici del gruppo di pressurizzazione, compreso la scartavetratura della carpenteria dei quadri e applicazione di una mano di antiruggine e successiva mano di smalto; sostituzione dei manometri di misurazione e pressostati; controllo e verifiche di funzionamento componentistica elettrica del gruppo di pressurizzazione - 2) verifica Motopompa Antincendio consistente in: controllo livelli lubrificanti, raffreddamento, carburanti e stato batteria (carica, livello liquido); prova di avviamento del motore della motopompa; lubrificazione delle parti mobili (se necessario); controllo premistoppa della motopompa; controllo segnalazioni ottiche/acustiche quadri elettrici di avviamento e comando pompa, compreso la scartavetratura della carpenteria del quadro e applicazione di una mano di antiruggine e successiva mano di smalto ; verifica e prova di funzionamento in automatico e manuale - 3) verifica Elettropompa Antincendio consistente in: verifica dello stato del quadro comando e dei suoi componenti elettrici (interruttori, morsetti etc...), scartavetratura della carpenteria del quadro e applicazione di una mano di antiruggine e successiva mano di smalto; verifica dell'assenza di anomalie segnalate; verifica dello stato dei collegamenti elettrici e delle tubazioni di adduzione dell'acqua; controllo organi di avviamento e manometri elettropompe; effettuazione prove di funzionalità della pompa (attraverso il circuito a vuoto) e verifica della portata; controllo premistoppa dell'elettropompa; lubrificazione delle parti mobili (ingrassaggio); verifica e prova di funzionamento in automatico e manuale. Per ogni singolo presidio antincendio.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune	h	20,000	25,68	513,60	
	(E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	h	20,000	39,65	793,00	
	(L) Manometri	cadauno	5,000	25,90	129,50	
	(L) Pressostati	cadauno	3,000	35,50	106,50	
	(L) Galleggianti	cadauno	5,000	22,50	112,50	
Nr. 24 NP 24	(L) Antiruggine da 2,5 l	cadauno	1,000	25,00	25,00	MDO/RU MDO/RU
	(L) Smalto da 2,5 l	cadauno	1,000	43,70	43,70	
	Sommano euro				1'723,80	
	Spese Generali 14.00% * (1 723.80) euro				241,33	
	Sommano euro				1'965,13	
	Utili Impresa 10% * (1 965.13) euro				196,51	
	T O T A L E euro	cadauno			2'161,64	
	Compenso professionale finalizzato alla verifica ed al rinnovo CPI da tecnico abilitato comprensivi degli oneri					
	E L E M E N T I:					
	(E) [CAM24_RU.P.001.001] Costo orario professionisti / maggiorazioni Professionista	ora	15,000	96,53	1'447,95	
	(L) Oneri CPI	cadauno	1,000	100,00	100,00	MDO/RU
	Sommano euro				1'547,95	
	A R I P O R T A R E				1'547,95	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				1'547,95	
Nr. 25 NP 25	Spese Generali 14.00% * (1 547.95) euro				216,71	MDO/RU
	Sommano euro				1'764,66	
	Utili Impresa 10% * (1 764.66) euro				176,47	
	T O T A L E euro	cadauno			1'941,13	
	Compenso professionale presentazione esame progetto e scia finalizzati all'acquisizione di nuovo CPI da tecnico abilitato comprensivi degli oneri					
	E L E M E N T I:					
	(E) [CAM24_RU.P.001.001] Costo orario professionisti / maggiorazioni Professionista	ora	30,000	96,53	2'895,90	
	(L) Oneri	cadauno	1,000	500,00	500,00	
	Sommano euro				3'395,90	
	Spese Generali 14.00% * (3 395.90) euro				475,43	
Nr. 26 NP 26	Sommano euro				3'871,33	MDO/RU
	Utili Impresa 10% * (3 871.33) euro				387,13	
	T O T A L E euro	cadauno			4'258,46	
	Verifica, manutenzione straordinaria e successivo rilascio della dichiarazione di conformità, ai sensi del D.P.R. 37/2008 dell'impianto elettrico, dell'impianto idrico di spegnimento del fuoco (antincendio), dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. La verifica dell'impianto elettrico consisterà nella prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali secondo la norma CEI 31-34. La verifica dell'impianto idrico di spegnimento del fuoco consisterà nella misurazione con apposita strumentazione manometrica della prevalenza idraulica in corrispondenza della bocchetta più sfavorita. La verifica dell'impianto di messa a terra consisterà nei seguenti adempimenti: a) valutazione documentale; b) esame a vista dei luoghi e degli impianti; c) prove di contatto; d) prove di continuità di protezione e conduttori equipotenziali; e) verifica del valore globale anello di terra; f) verifica strumentale scatto differenziali; g) calcolo del coordinamento tra interruttori differenziali e la rete di terra. La verifica dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche consisterà nei seguenti adempimenti: a) controllo documentazione tecnica presente; b) controllo visivo delle giunzioni degli organi di captazione e delle giunzioni; c) Misura del valore dell'impianto di messa a terra; d) Verifica della continuità tra l'impianto di messa a terra e le masse e masse estranee, equipotenziali; e) redazione del verbale di verifica					
	E L E M E N T I:					
	(E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune	h	16,000	25,68	410,88	
	(E) [CAM24_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	h	16,000	39,65	634,40	
	(E) [CAM24_P03.010.020.B] Trabatello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare ... di cui MDO/RU= 30.590%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%;	m	15,000	22,16	332,40	
	Sommano euro				1'377,68	
	Spese Generali 14.00% * (1 377.68) euro				192,88	
	Sommano euro				1'570,56	---
	Utili Impresa 10% * (1 570.56) euro				157,06	
	T O T A L E euro	cadauno			1'727,62	

	A R I P O R T A R E					



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>					
Nr. 27 CAM24_AT. E.01.001	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata 1500 kg	euro	h		36,71	NL/AT
Nr. 28 CAM24_MT .I.001.056	Materiali per impianti idricosanitari Gruppo scarico per cassetta WC completo	euro	cad		31,76	MAT/PR
Nr. 29 CAM24_MT .I.001.058	Materiali per impianti idricosanitari Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone	euro	cad		150,97	MAT/PR
Nr. 30 CAM24_MT .I.001.073	Materiali per impianti idricosanitari Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo monocomando	euro	cad		101,07	MAT/PR
Nr. 31 CAM24_MT .I.001.074	Materiali per impianti idricosanitari Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo a tre fori	euro	cad		79,38	MAT/PR
Nr. 32 CAM24_MT .I.001.075	Materiali per impianti idricosanitari Rubinetto ad angolo con portagomma da 1/2"	euro	cad		12,37	MAT/PR
Nr. 33 CAM24_MT .I.001.096	Materiali per impianti idricosanitari Sifone da incasso con tubo di scarico flessibile 1"1/4	euro	cad		17,05	MAT/PR
Nr. 34 CAM24_MT .I.001.269	Materiali per impianti idricosanitari Rubinetto a maschio in bronzo diametro 3/8"	euro	cad		3,09	MAT/PR
Nr. 35 CAM24_MT .L01.002.001	Apparecchi Interruttore 1P tipo normale	euro	cad		4,99	MAT/PR
Nr. 36 CAM24_MT .L01.002.013	Apparecchi Presa UNEL tipo normale terra centrale	euro	cad		9,07	MAT/PR
Nr. 37 CAM24_MT .L01.003.046	Canalizzazioni Scatola IP 40 2 P	euro	cad		2,29	MAT/PR
Nr. 38 CAM24_MT .L01.004.001	Supporti e placche Placche per supporti ad 1 P	euro	cad		1,79	MAT/PR
Nr. 39 CAM24_MT .L01.005.002	Varie Tassello tipo Fischer foro mm 6	euro	cad		0,22	MAT/PR
Nr. 40 CAM24_P03 .010.020.B	Trabattello mobile in tubolare Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m - Per il 1° mese o frazione	euro	m		22,16	---
Nr. 41 CAM24_RU. E.001.001	Operai edili Operaio comune	euro	h		25,68	MDO/RU
Nr. 42 CAM24_RU. E.001.002	Operai edili Operaio qualificato	euro	h		28,62	MDO/RU
Nr. 43 CAM24_RU. E.001.003	Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	euro	h		39,65	MDO/RU
Nr. 44 CAM24_RU. M.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D2	euro	h		29,64	MDO/RU
Nr. 45 CAM24_RU. M.001.005	Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 5^ categoria - C3	euro	h		33,09	MDO/RU
Nr. 46 CAM24_RU. P.001.001	Costo orario professionisti / maggiorazioni Professionista	euro	ora		96,53	MDO/RU
	A R I P O R T A R E					



DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI

unità
di
misura

Quantità

IMPORTI

unitario

TOTALE

R.

RIPORTO

Napoli, 19/04/2024

Il Tecnico

Moraine University

A R I P O R T A R E